

**CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO - TIROLER ETSCHLAND**

**UFFICIO RESOCONTI CONSILIARI
AMT FÜR SITZUNGSBERICHTE**

SEDUTA

218.

SITZUNG

24-9-1964

Presidente: PUPP

Vicepresidente: ROSA

IV. LEGISLATURA - IV. LEGISLATURPERIODE

INDICE

Disegno di legge n. 166:

« Agevolazioni a favore di piccoli e medi proprietari, coltivatori diretti, affittuari, mezzadri, singoli ed associati, operanti nei territori montani della Regione »

pag. 3

Disegno di legge n. 172:

« Autorizzazione alla definizione, con la S.p.a. " Ferrovia locale Lana-Postal-Lana di Sopra ", dei rapporti patrimoniali nascenti dalla riduzione dell'originaria concessione ferroviaria e relativo alla concessione di un contributo per il rammodernamento del tratto ferroviario che rimane in esercizio »

pag. 23

Disegno di legge n. 168:

« Provvedimenti per l'incremento della vendita delle patate » (presentato dal cons. reg. Corsini)

pag. 27

INHALTSANGABE

Gesetzentwurf Nr. 166:

« Erleichterungen zugunsten der in den Berggebieten der Region tätigen einzelnen und vereinigten Klein- und Mittelbesitzer, selbstarbeitenden Bauern, Pächter und Halbpächter »

Seite 3

Gesetzentwurf N. 172:

« Ermächtigung zur Regelung der vermögensrechtlichen Verhältnisse mit der " Lokalbahn-A.G. Lana-Burgstall - Oberlana " auf Grund der Beschränkung der ursprünglichen Bahnkonzession und hinsichtlich der Gewährung eines Beitrags zur Modernisierung der verbliebenen und weiter betriebenen Bahnstrecke »

Seite 23

Gesetzentwurf Nr. 168:

« Maßnahmen zur Absatzförderung der Kartoffelerzeugung » (vorgelegt vom Regionalratsabgeordneten Corsini)

Seite 27

A CURA DELL'UFFICIO
RESOCONTI CONSILIARI

Ore 10.20.

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

VINANTE (Segretario questore - P.S.I.):
(fa l'appello nominale).

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta 23.9.1964.

VINANTE (Segretario questore - P.S.I.):
(legge il processo verbale).

PRESIDENTE: Osservazioni sul verbale? Nessuna, il verbale è approvato.

Comunico che è stato presentato, da parte dei consiglieri regionali Paris, Raffaelli, Nicolodi e Vinante, il seguente nuovo disegno di legge: n. 191: « Estensione della norma prevista dall'art. 35 della l.r. 23.1.1964, n. 2 ai primi archivisti ed equiparati ».

Passiamo alla trattazione del disegno di legge n. 166: « Agevolazioni a favore dei piccoli e medi proprietari, coltivatori diretti, affittuari, mezzadri, singoli ed associati, operanti nei territori montani della Regione ».

La parola alla Giunta per la relazione.

PRUNER (Assessore economia montana e foreste - P.P.T.T.):

Come è noto nel gennaio 1953 ha cominciato ad operare la legge statale 25 luglio 1952, n. 991, in favore dei territori montani. La legge è stata immediatamente sentita dalle popolazioni della Regione, sia per le notevoli agevolazioni in essa previste, sia perchè da diversi anni mancavano finanziamenti per la esecuzione di opere di miglioramento fondiario.

La predetta legge prevede, all'art. 2, la concessione di mutui trentennali al tasso costante del 4% comprensivo di ammortamento e interessi, mutui che vengono corrisposti fino all'80% della spesa riconosciuta ammissibile per l'esecuzione delle opere progettate.

L'art. 3 di detta legge prevede la concessione di contributi in conto capitale, elevando sensibilmente le percentuali previste dagli articoli 43-44 della legge 13.2.1933, n. 215, che stabiliscono le opere sussidiabili, e imponendo la concessione della percentuale massima quando si tratti di piccoli proprietari, di acquisto di bestiame selezionato o di miglioramento di pascoli montani.

Appare subito chiaro quanto questa legge sia stata particolarmente favorevole all'economia, quasi sempre povera, dei nostri contadini. Basta raffrontare le percentuali di contributo

previste alla precitata legge 215 con quelle previste dalla 991. Aggiungesi poi, come accennato più sopra, che la legge 215 per la bonifica integrale non veniva più finanziata da diversi anni, mentre le leggi regionali riguardanti la materia limitavano l'intervento alla sola costruzione e miglioramento di concimaie, stalle e fienili.

Anche la forma del mutuo è stata quanto mai favorevole, specie per le zone più povere della regione. Infatti anche la legge 25.7.1952, n. 949, uscita di pari passo alla legge 991, pur prevedendo mutui a tasso agevolato, non si avvicinava neppure alle agevolazioni di quest'ultima. Mentre la quota annua di ammortamento di un milione mutuato con la legge 991 è di Lire 40.000, la quota annua di ammortamento dello stesso importo mutuato con la 949 è di lire 100.462 per mutui di 12 anni; di lire 184.597 per mutui di 6 anni; di lire 218.355 per mutui di 5 anni concedibili rispettivamente per costruzione o miglioramento di case rurali, di impianti di irrigazione e per acquisto di macchine agricole. Di fronte a simili quote di ammortamento appare evidente che solo le aziende più ricche potevano accedere ai prestiti e mutui previsti dalla legge 949, mentre la maggioranza dei proprietari di piccole aziende delle nostre valli ricorrevano alla richiesta del mutuo previsto dalla 991.

Questa situazione esistente all'atto dell'entrata in vigore della legge 25.7.1952, n. 991 in favore dei territori montani fece sì che gli uffici, cui è demandata l'applicazione della legge in parola, fossero letteralmente sommersi di domande di mutuo e di contributo riferentisi a diversi miliardi di lire di opere progettate.

La richiesta maggiore è sempre risultata quella intesa alla sistemazione, all'ampliamen-

to ed alla costruzione di case rurali, artigiani e miglioramenti igienici ricettivi. Questa situazione, dimostratasi subito pesantissima, non è mai stata sanata sia per il continuo afflusso delle domande, sia per l'insufficienza dei fondi assegnati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste rispetto alle richieste.

La giacenza presso i soli Uffici centrali regionali delle domande di contributo, alla data del 31 dicembre 1963, era di n. 1.017 per lire 3.521.000.000 di lavori; quella delle domande di mutuo alla stessa data era di n. 250 per lire 1.200.000.000 di lavori, senza tener conto delle innumerevoli domande giacenti presso gli Ispettorati distrettuali in attesa di istruttoria.

Tutte le domande (naturalmente escluse quelle giacenti presso gli Ispettorati distrettuali forestali della Regione) sopra ricordate, si riferiscono a pratiche già istruite e ritenute meritevoli di essere ammesse a finanziamento.

Le domande di contributo in attesa di finanziamento risalgono, come data di presentazione, fino all'anno 1958, mentre le domande di mutuo risalgono al 1960.

Deve aggiungersi che la legge 991 è scaduta il 30.6.1962; la legge 18 agosto 1962, n. 1360, che prolunga l'intervento della legge 991 scade fra tre anni; mentre la legge 2.6.1961, n. 454 che rifinanzia la forma congiuntiva scade fra un anno.

Da questa situazione è nata la preoccupazione dell'Assessorato all'economia montana e foreste di predisporre il presente disegno di legge inteso a sanare con il finanziamento tutte le pratiche giacenti presso gli uffici dipendenti in attesa della concessione del mutuo. Inoltre numerose domande di contributo potranno essere trasferite sul mutuo.

L'art. 1 del disegno di legge riprende

pressochè integralmente l'art. 2 della legge 25.7.1952, n. 991. Rispetto a questa legge, i mutui vengono limitati alla costruzione ed al miglioramento di case rurali, alla costruzione di impianti per la raccolta, conservazione, lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli zootecnici e forestali, al miglioramento igienico-ricettivo di case d'abitazione per lo sviluppo del turismo, all'impianto di piscicoltura ed allevamenti di animali da pelliccia e da cortile a carattere familiare.

Una innovazione sensibile è la concessione di un contributo costante, mentre l'art. 2 della legge 25.7.1952, n. 991 prevedeva la concessione dell'intero importo da mutuare. Con questa innovazione sarà possibile ripartire la spesa su diversi esercizi, anzichè anticipare l'intero importo occorrente.

Altra innovazione prevista dall'art. 1 del presente disegno di legge è la riduzione della durata dell'operazione da 30 a 20 anni.

L'intervento della Regione è stato previsto nella percentuale annua costante del 4,30 per cento rapportato all'80 per cento della spesa riconosciuta tecnicamente ammissibile per l'esecuzione dell'opera progettata. Tale quota è stata desunta considerando che la rata annua costante di interesse e ammortamento sia pari al 9,80 per cento, intendendo così limitare il tasso d'interesse a carico del concessionario all'1 per cento.

L'art. 2 del disegno di legge prevede la individuazione degli aventi diritto al contributo regionale, secondo le norme dell'art. 4 del D.P.R. 16 novembre 1952, n. 1979.

Con l'art. 3 si stabiliscono le modalità per la presentazione della domanda di contributo, nonchè la documentazione da allegare alla domanda stessa.

L'art. 4 stabilisce l'organo che eroga il

contributo, le modalità con le quali il contributo stesso viene liquidato, nonchè il termine massimo entro il quale l'opera sussidiata deve essere portata a termine.

Con l'art. 5 viene fatto obbligo ai concessionari di non alienare o distogliere dall'uso previsto le opere sussidiate senza la preventiva autorizzazione della Giunta regionale e stabilisce inoltre la revoca del contributo e le modalità di ricupero dello stesso nel caso che il concessionario non si attenga a quanto prescritto.

L'art. 6 infine stabilisce il limite di autorizzazione della spesa e la ripartizione della stessa nei vari esercizi finanziari.

Con la spesa prevista dal presente disegno di legge sarà possibile ammettere a finanziamento annualmente opere corrispondenti ad un importo di circa 750.000.000; in totale quindi 3 miliardi alla completa attuazione della legge.

Con questo intervento da parte della Regione sarà possibile sanare la gravosa situazione delle domande di mutuo pendenti presso gli uffici dell'Assessorato da diversi anni nonchè di numerose domande di contributo da trasferirsi sulla forma del mutuo: un intervento necessario e doveroso per soddisfare la lunga attesa di quanti hanno chiesto i benefici della legge n. 991 in favore dei territori montani.

PRESIDENTE: La parola al Vicepresidente della Commissione legislativa agricoltura, foreste e cooperazione.

BRUGGER (S.V.P.):

La Commissione legislativa agricoltura, foreste e cooperazione ha esaminato il disegno di legge n. 166: « Agevolazioni a favore di piccoli e medi proprietari, coltivatori diretti,

affittuari, mezzadri, singoli ed associati, operanti nei territori montani della regione», nelle sedute del 6 maggio, 23 e 24 giugno e 29 luglio 1964.

L'iniziativa assunta per la Giunta dall'Assessore regionale all'economia montana e foreste, dott. Pruner, è stata ritenuta valida nel suo complesso, anche perchè tende a completare gli interventi previsti dalla legge statale 25 luglio 1952, n. 991, in favore dei territori montani, e a sanare una posizione di attesa di aventi diritto, le cui domande sono già state presentate.

Le osservazioni di maggior rilievo sono due: la prima riguarda lo stanziamento, purtroppo esiguo in rapporto allo spirito del disegno di legge, la seconda si riferisce all'attesa del provvedimento di legge.

L'esiguo stanziamento dei fondi porta la Commissione a modificare l'art. 1, nel senso di togliere i commi terzo e quarto al fine di ridurre i settori di intervento ai temi fonda-

mentali della vita dell'agricoltore, mentre l'Assessore, a nome della Giunta, aveva già proposto una riduzione del periodo di intervento da 20 a 15 anni e l'elevazione del tasso dal 4,30 al 4,90 per cento. Anche il terzo comma dell'art. 4 viene modificato con questi intendimenti.

Circa l'attesa del disegno di legge, si osserva che una legge dovrebbe essere lo strumento di incentivazione e non di sanatoria — come troppe volte accade — e sarà bene per l'avvenire di seguire l'iter più logico, a questo fine.

Le modifiche dell'art. 6 sono in dipendenza di quelle introdotte dall'Assessore all'art. 1.

Alla votazione, il disegno di legge n. 166 ha ottenuto n. 10 voti favorevoli, n. 1 voto contrario e un'astensione.

Con le predette osservazioni si rimette il disegno di legge medesimo all'esame del Consiglio.

DISEGNO DI LEGGE

« AGEVOLAZIONI A FAVORE DI PICCOLI E MEDI PROPRIETARI, COLTIVATORI DIRETTI, AFFITTUARI, MEZZADRI, SINGOLI ED ASSOCIATI, OPERANTI NEI TERRITORI MONTANI DELLA REGIONE »

Testo della Giunta regionale

Testo della Commissione

Art. 1

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad intervenire a favore di piccoli e medi proprietari, coltivatori diretti, mezzadri, affittuari, singoli ed associati, operanti nei Comuni della regione classificati montani, mediante la corresponsione di contributi annui costanti, posticipati, nella misura non superiore al 4,30 per cento dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile e per un periodo di vent'anni.

Tali contributi sono concessi per la costruzione ed il miglioramento di case rurali, la costruzione di impianti per la raccolta, conservazione, lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli, zootecnici e forestali, i miglioramenti di carattere igienico-ricettivo delle abitazioni ai fini dello sviluppo turistico.

I Contributi di cui al primo comma possono essere concessi anche a piccoli proprietari e coltivatori diretti per l'impianto di pescicoltura e per allevamenti di animali da cortile o da pelliccia a carattere familiare.

Il contributo può essere concesso anche sulla spesa relativa all'acquisto del terreno per l'esecuzione delle opere di cui ai commi precedenti.

Non possono essere concessi contributi per l'esecuzione di opere che abbiano già goduto o godano di altre provvidenze statali o regionali.

Art. 1

... non superiore al 4,90 per cento dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile e per un periodo di quindici anni.

Idem

Soppresso

Soppresso

... provvidenze statali, regionali, provinciali o di altro ente pubblico.

Testo della Giunta regionale	Testo della Commissione
Art. 2	Art. 2
Ai fini della definizione di piccoli e medi proprietari, coltivatori diretti, valgono le norme dell'art. 4 del D.P.R. 16 novembre 1952, n. 1979, contenente il regolamento per l'esecuzione della legge recante provvedimenti in favore dei territori montani.	Idem
Art. 3	Art. 3
Le domande di contributo, in carta legale, devono essere presentate all'Assessorato regionale al quale sono assegnate le materie dell'economia montana e delle foreste e devono essere corredate dal progetto composto di relazione tecnico-economica, computo metrico estimativo e disegni, estratto di mappa della particella sulla quale sorge la costruzione, dal foglio di possesso di tutta la proprietà e dall'estratto tavolare. Nel caso di coltivatori diretti non proprietari deve essere allegato il titolo di legale godimento dei fondi (contratto di affittanza, mezzadria o altro documento equipollente).	Idem
Art. 4	Art. 4
La concessione del contributo viene disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta.	Idem
L'autorizzazione all'inizio dei lavori o all'effettuazione degli acquisti è rilasciata dall'Assessorato al quale è assegnata la materia dell'economia montana e delle foreste dopo l'espletamento dell'istruttoria delle pratiche.	Idem
Il contributo è corrisposto in rate semestrali scadenti il 1° aprile e il 1° ottobre di ogni anno, direttamente al beneficiario o all'Istituto	Il contributo è corrisposto annualmente direttamente al beneficiario o all'Istituto di credito mutuante qualora il beneficiario abbia

Testo della Giunta regionale	Testo della Commissione
di credito mutuante qualora il beneficiario abbia con lo stesso contratto un mutuo per il finanziamento dei lavori; in questo caso il contributo è erogato per tutta la durata del mutuo, sulla somma effettivamente mutuata, nei limiti dell'ammontare della spesa riconosciuta ammissibile.	con lo stesso contratto un mutuo per il finanziamento dei lavori.
La liquidazione verrà fatta in base al costo effettivo delle opere risultante dal collaudo da eseguirsi a cura dell'Assessorato al quale sono assegnate le materie all'economia montana e alle foreste.	Idem
Per l'ultimazione delle opere e l'effettuazione degli acquisti ammessi al contributo regionale è concesso il periodo di un anno dalla data del decreto di concessione del contributo, termine eccezionalmente prorogabile di un anno per riconosciuti fondati e gravi motivi di necessità.	Idem
Art. 5	Art. 5
I beneficiari del contributo previsto dalla presente legge devono impegnarsi a non mutare la destinazione delle opere sussidiate, senza la preventiva autorizzazione della Giunta regionale.	Idem
L'Assessorato competente ha facoltà di disporre, presso gli stessi, le ispezioni e gli accertamenti intesi ad assicurare l'osservanza dell'impiego di cui al comma precedente.	Idem
La destinazione delle opere sussidiate a scopi diversi da quelli per i quali è stato ottenuto il contributo regionale, comporta la revoca del contributo stesso.	Idem
Il contributo viene recuperato secondo le norme del R.D. 13 aprile 1910, n. 639, con-	Idem

Testo della Giunta regionale	Testo della Commissione
cernente la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.	
Art. 6 Per la concessione dei contributi di cui all'art. 1 della presente legge, sono autorizzati i seguenti limiti di impegno: L. 25 milioni nell'esercizio 1964 L. 25 milioni nell'esercizio 1965 L. 25 milioni nell'esercizio 1966 L. 25 milioni nell'esercizio 1967 Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa della Regione come segue: L. 25 milioni nell'esercizio 1964 L. 50 milioni nell'esercizio 1965 L. 75 milioni nell'esercizio 1966 L. 100 milioni nell'esercizio dal 1967 al 1984 L. 75 milioni nell'esercizio 1985 L. 50 milioni nell'esercizio 1986 L. 25 milioni nell'esercizio 1987 Alla copertura dell'onere di L. 25 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1964 si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al cap. 55 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo. Gli stanziamenti eventualmente non impegnati negli esercizi in cui vennero disposti non decadono sino a quando, a giudizio della Giunta regionale, permanga la necessità della spesa.	Art. 6 Idem L. 25 milioni nell'esercizio 1964 L. 41 milioni nell'esercizio 1965 L. 33 milioni nell'esercizio 1966 L. 33 milioni nell'esercizio 1967 Idem L. 25 milioni nell'esercizio 1964 L. 66 milioni nell'esercizio 1965 L. 99 milioni nell'esercizio 1966 L. 132 milioni negli esercizi dal 1967 al 1978 L. 107 milioni nell'esercizio 1979 L. 66 milioni nell'esercizio 1980 L. 33 milioni nell'esercizio 1981 Idem Idem

PRESIDENTE: La parola al Vicepresidente della Commissione finanze.

SCHATZ (S.V.P.): Il disegno di legge, sottoposto all'esame della Commissione legislativa finanze e patrimonio nella seduta del 17 settembre 1964, ha ottenuto parere favorevole a maggioranza con 1 astensione.

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale. La parola all'Assessore Pruner.

PRUNER (Assessore economia montana e foreste - P.P.T.T.): Devo intervenire per una precisazione su una affermazione contenuta nella relazione della Commissione, che forse, nella sua forma, ha travagliato quella che era veramente la intenzione. Questa legge viene considerata, nella relazione ricordata, una legge di sanatoria; devo dichiarare che non è tale nell'esatto senso della parola. Nell'intendimento dei proponenti la legge era il rifinanziamento della legge sulla montagna, che aveva raccolto molte richieste, onde poter soddisfare quelle domande che, presentate in pieno diritto, non avevano potuto trovare accoglienza per insufficienza di fondi. Non si tratta di sanatoria, ma di rifinanziamento di una legge esistente ed operante. D'altra parte non può essere considerata sanatoria nemmeno in quanto venga ad appagare promesse od impegni: infatti le domande presentate sono state accolte, come si dovevano accogliere, ed istruite, ma nessun impegno esiste che si debba sanare, nessun diritto precostituito c'è.

Questo volevo dichiarare a scanso di equivoci. Non so se sarà possibile rettificare la relazione; pregherei comunque di aggiungere ad essa questa mia precisazione, ad evitare ingiusti addebiti all'Assessorato.

PRESIDENTE: La parola al cons. Vinante.

VINANTE (Segretario questore - P.S.I.): Per dichiarare, anzitutto, che questo provvedimento, pur non rappresentando la piena soddisfazione di tante attese, costituisce una parziale soluzione, un primo avvio alla eliminazione del malcontento di tanti agricoltori della montagna; avrà quindi la approvazione, ritengo, di tutti. Le differenze fra questo provvedimento e la legge per la montagna sono rappresentate dal meccanismo finanziario. La 991 prevedeva di erogare subito l'80 per cento della spesa ammessa, con un contributo del 4 per cento annuo, qui invece è previsto il contributo costante del 4,9 per cento per quindici anni; e questa differenza incide anche sostanzialmente in quanto le prestazioni non corrispondono alla sostanza della 991. Vorrei fosse chiarito dall'Assessore il computo che egli ha fatto del 9,8 per cento: io lo ritengo inferiore alla realtà.

La relazione dell'Assessore ammette che giacciono, presso l'Assessorato, 1017 domande di concessione di contributo, per un importo totale di 3.511 milioni e 250 domande di mutuo per 1.250 milioni. Queste cifre dimostrano quanto sia vasta la aspettativa; dimostrano anche la giustezza delle argomentazioni che sempre ho ripetuto in occasione delle discussioni di bilancio, osservazioni che venivano minimizzate e trascurate dai banchi della Giunta. Si risale fino al 1960, dice la relazione, con le domande di mutuo; addirittura al 1958 per quelle di contributo. Ciò prova che l'intervento dello Stato con la 991 è sempre stato insufficiente come noi abbiamo affermato. Io sono anche perplesso sulla possibilità, affermata dall'Assessore, di accogliere, con questa legge, tutte le domande giacenti. Ed anche se ciò fosse possibile, in quanto tempo crede vi si possa arrivare? Giusto che la Commissione abbia eliminato alcuni settori dalla possibilità di ottenere contributi; anche l'aumento del contributo dal

4,3 al 4,9 è apprezzabile, ma la contemporanea riduzione del periodo di concessione da 20 a quindici anni, finisce sostanzialmente per danneggiare i futuri beneficiari.

Penso che nessuno voterà contro questa legge, ma penso anche che non si debba, con essa, ritenere di avere provveduto in misura sufficiente alle necessità; la Regione deve rivendicare dallo Stato la quota che spetta alla Regione stessa sulla 991 e che mai è stata corrisposta. E' stata anche una ingiustizia quella dello spostamento, in occasione della variazione di bilancio, dei fondi della legge per la montagna a favore dei bacini montani. E' necessario avere più fondi dallo Stato, bisogna che le nostre esigenze siano prospettate più energicamente, bisogna far presente che mai la nostra Regione ha avuto compiutamente quanto le sarebbe spettato sulla 991.

PRESIDENTE: La parola al Presidente della Giunta.

DALVIT (Presidente G.R. - D.C.): L'intervento del cons. Vinante mi offre l'occasione di presentare ai signori consiglieri alcuni dati a precisazione dei risultati conseguiti dalle leggi a favore della montagna nel territorio della Regione, anche a soddisfazione dei signori colleghi. Voglio precisare che, per quanto riguarda la legge per la montagna e Piano Verde, il disegno di legge del quale il cons. Vinante ci ha detto che tutti lo voteranno, vi si aggancia, offrendo ulteriori possibilità di esaurire domande che sono state presentate. Tuttavia, mentre ci accingiamo ad approvare questa legge, è giusto si conosca quanto la legge sulla montagna per dieci anni ed il Piano Verde in tre anni hanno realizzato nell'ambito della Regione, particolarmente per quel che riguarda il problema dell'abitazione rurale.

Sulla legge per la montagna sono state costruite 1.800 abitazioni, con una spesa media di due milioni e 260 mila lire ciascuna; mentre sul Piano Verde gli articoli ai quali è possibile attingere per queste opere sono parecchi: l'art. 8 che ha consentito la costruzione di 207 abitazioni; l'art. 9 che ne ha consentito 91; l'art. 10 che ha contribuito a costruire 147 nuove case; l'art. 12 che è stato usato per 1.200 abitazioni e l'art. 13 sul quale sono state costruite 457 abitazioni: questi dati si riferiscono alle attività documentate fino al 31 dicembre 1963.

Quindi in tre anni di Piano Verde si sono realizzate 2.208 abitazioni rurali; e non è poco anche se è pacifico, non foss'altro che per le esigenze del progresso, che si sono ancora richieste, che vi sono situazioni che hanno tuttora bisogno del nostro intervento. Con la legge che andiamo a votare, e valutando sui 3 milioni la spesa media — il dato è riferito alle nostre esperienze, tenuto conto dell'incremento dei costi — noi potremo finanziare 213 abitazioni ogni anno per un periodo di 4 anni, aggiungere cioè a quelle già costruite altre 850 case di abitazione rurale. Non direi proprio che non si sia fatto nulla o si sia fatto poco; e va anche aggiunto che non è vero che a Roma i nostri diritti non siano stati rispettati e le nostre richieste ascoltate.

Si è fatto molto, anche se non si è fatto tutto.

Altra nota che vorrei rilevare di questo intervento è che esso ha una caratteristica spiccatamente anticongiunturale; va a movimentare quel settore della edilizia che è il primo per importanza in provincia di Trento ed il secondo in provincia di Bolzano, in un momento di difficoltà. Va da sé che non potremo avere subito questa movimentazione, d'altronde la stagione stessa non lo consentirebbe, ma avremo predisposto, con questa legge, lo stru-

mento per una fervida ripresa in primavera, predisponendo possibilità di lavoro. Sarò lieto se l'on. Consiglio vorrà prendere atto anche di questo elemento. Voglio anche ribadire che i benefici di questa legge andranno esclusivamente ad opere nuove, non a beneficio di lavori che siano già iniziati, o, peggio, compiuti.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore Pruner.

PRUNER (Assessore economia montana e foreste - P.P.T.T.): Dopo l'intervento del signor Presidente, devo fornire chiarimenti su due punti prospettati dal collega Vinante. Egli ha detto che nella mia relazione si afferma la possibilità di accogliere tutte le domande giacenti ma ne dubita. Effettivamente, quando la relazione fu stesa, nel febbraio scorso, la possibilità c'era; oggi, col dinamismo della vita sociale, nuove domande sono giunte e tutte non potremo coprirle. Per quanto riguarda le sensibili differenze che il cons. Vinante riscontra rispetto alla legge sulla montagna, so anch'io che sarebbe meglio il vecchio sistema, ma occorrerebbero, per gli interventi che abbiamo contemplato in questa legge, non meno di tre miliardi in due esercizi; e dobbiamo fare quello che ci è consentito di fare, nel migliore dei modi, secondo le disponibilità del nostro bilancio. Per il tasso, direi che non mi pare il caso di preoccuparsi per il ricorso alle banche; la situazione nostra attuale è tale che probabilmente le richieste verranno da chi i mezzi può reperire al di fuori degli istituti bancari. Comunque, siamo coscienti che la proposta rappresenta un compromesso: ma è il migliore che abbiamo potuto trovare considerando le disponibilità reali del bilancio nostro.

PRESIDENTE: La parola al cons. Segnana.

SEGNANA (D.C.): Devo dare atto all'Assessore ed alla Giunta che il provvedimento presentato viene a sanare una situazione che ne aveva bisogno e costituisce un utile strumento di movimentazione edilizia in un momento di difficoltà. Vorrei osservare che il disegno di legge non fa diretto riferimento alla 991, cui pure si richiama, ed alle pratiche per la quale intende provvedere, giacenti presso gli uffici dell'Assessorato. Mi pare, allora, che sarebbe opportuno inserire nel testo una precisazione, magari attraverso una norma transitoria, a chiarimento nei confronti dell'opinione pubblica, per non suscitare nuove speranze e nuove domande.

Abbiamo approvato proprio ieri un disegno di legge che, sostanzialmente, costituisce una precisazione della precedente legge per i contributi alla meccanizzazione in agricoltura, ed abbiamo precisato che tale provvedimento si riferisce all'evasione di domande già presentate; sarebbe bene fare altrettanto anche per questa legge, anche ad evitare che l'organo di controllo possa, magari, chiedere la ripresentazione delle domande ed il ripetersi di tutto l'iter burocratico per la ammissibilità ai benefici.

PRESIDENTE: La parola al cons. Raffaelli.

RAFFAELLI (P.S.I.): Farò alcune osservazioni che sarebbero state più pertinenti, forse, all'inizio della legislatura che non alla fine, ma che non ritengo fuori luogo neanche ora. Siamo di fronte ad uno dei numerosi casi nei quali una legge ottiene l'unanimità dei voti, è approvata da tutti i consiglieri, ma non per convinzione: almeno i nove decimi la votano rassegnatamente. Entusiasmi non credo ce ne siano. Nella stessa discussione in Commissione, l'Assessore ha fatto di questo provvedimento

una difesa, direi, passiva, più che una presentazione dinamica, viva, entusiasta. Ci sono domande, ci sono attese, dobbiamo soddisfarle: ecco tutto quel che ci è stato detto. Poi, di anno in anno, ci si ritrova qui ad esprimere critiche e riserve sulla efficacia dei singoli provvedimenti. E' ormai acquisito che in molti casi le incentivazioni regionali o statali per l'acquisto di attrezzature e macchine agricole portano ad impegni di gestione che sono superiori alla economica capacità di sfruttamento delle macchine stesse, in rapporto all'azienda nella quale sono impegnate. Non è una mia scoperta questa verità; la abbiamo fatta tutti insieme, questa scoperta, e tutti insieme, d'accordo, dobbiamo proporre i rimedi. Lo so che ci sono tante difficoltà ad attuare i rimedi; la commassazione, l'azienda di dimensioni ottimali sono enunciazioni teoriche difficilmente concretabili. Ma in pratica noi procediamo ad interventi frammentari, settoriali; diamo perchè ci chiedono, e siamo arrivati ai limiti dell'assurdo con la proposta — che la Commissione ha cancellato dal disegno di legge — di estendere i benefici di questo provvedimento anche alle forme secondarie e terziarie dell'economia agricola della montagna. E ciò non è indice di un indirizzo politico che si possa sostenere. Proviamo a pensare, almeno pro futuro, se si possa operare contro questa frammentarietà ed eterogeneità di stanziamenti. C'è chi richiede ed ottiene su più leggi; chi è « dritto » riesce a prendere qui, lì ed anche là, dalla gamma vastissima dei provvedimenti esistenti, e chi più prende è generalmente chi più ha. Si è mai posta la Regione il problema di considerare se queste aziende che richiedono i contributi, possano essere sottoposte ad una revisione di qualche genere?

In Provincia, sulla legge di agevolazione creditizia per l'artigianato, qualcosa del genere si fa. Quando un artigiano richiede un prestito

per l'acquisto di macchinario od ampliamenti della sede, un tecnico specializzato lo sottopone ad un esame, lui e la sua azienda, per giudicare se quel tale investimento abbia una giustificazione economica o non sia, invece, sballato od esagerato, garantendo così la razionalità dell'investimento. Si è mai fatto questo discorso coi contadini? Penso di no, credo di no. Certamente non lo si è fatto come istituzione. Sono anche d'accordo che non lo si può fare da oggi a domani, ma mi pare che l'idea non sia da buttar via, che valga la pena di tenerla in considerazione perchè il denaro pubblico sia usato nel migliore dei modi. Ed anche perchè lo stesso coltivatore, impedito ad effettuare spese antieconomiche ed investimenti che non trovano giustificazione nella dimensione e nell'indirizzo della sua azienda, finirà per trarne beneficio. Coordinare, quindi, su queste linee, gli interventi futuri, per tutte le forme di aiuto a favore dell'agricoltura; istituire un ufficio unico, con personale specializzato, addetto a questo compito; creare anche per l'agricoltura quella figura del consulente tecnico che già esiste per l'industria e per altri rami di attività economica. Sarebbe più facile, moralmente e politicamente, dire di sì, in queste condizioni, a questo provvedimento; e sono convinto che attraverso un filtro di questo genere ci sarebbero aziende che non passerebbero, a beneficio, ripeto, delle aziende stesse. Vediamo, insieme, se non vi sia qualcosa da cambiare in questo senso.

PRESIDENTE: La parola al Presidente Dalvit.

DALVIT (Presidente G.R. - D.C.): Devo dichiarare che l'intervento del consigliere Raffaelli è apprezzabile nel suo spirito; tuttavia — forse per difetto di informazione — egli non dimostra di sapere che l'azione della Re-

gione è allineata in gran parte proprio su quelle direttive. Egli dimostra di non sapere che, per ogni domanda presentata, viene istituita, presso i competenti uffici, una scheda di azienda completa, perfino eccessivamente analitica secondo qualcuno. Vero è che siamo di fronte ad una istruzione spesso insufficiente da parte dei contadini; ma ci sono, dislocati in ogni vallata, gli ispettori agrari, che svolgono proprio questo compito. Essi vivono alla periferia, con la periferia, e quando una domanda di contributo viene presentata, sono obbligati a visitare le aziende ed a rilevarne possibilità e consistenza in rapporto all'iniziativa che si vorrebbe attuare anche col denaro pubblico. Potrei mostrarle molte e molte domande che sono state respinte, proprio in seguito a questi rilievi. E' stato fatto un accenno anche alla meccanizzazione. E' una discussione che già si è fatta con l'esame della apposita legge ed anche in sede di conferenza multilaterale; resta il fatto che nella nostra Regione ogni cento ettari abbiamo una potenziale macchina di 54.000 cavalli, contro i 62.000 della media nazionale; e che il consumo di combustibile per usi agricoli è di 14,1 hl. per cento ettari contro la media nazionale di 38,4 ettolitri...

RAFFAELLI (P.S.I.): Appunto...

DALVIT (Presidente G.R. - D.C.): Appunto, questi dati indicano il basso indice di utilizzazione delle attrezzature meccaniche da parte delle nostre aziende, come è stato detto del resto anche nella relazione. Ma ciò è anche conseguenza della struttura fondiaria che è propria della nostra regione, nella quale la meccanizzazione — si ponga mente al numero delle trattrici — rappresenta soprattutto il mezzo di trasporto per raggiungere le proprietà dislocate lontane dal centro aziendale. La conferenza dell'agricoltura ha posto l'accento proprio

sul problema della frammentazione aziendale, non a caso. Si sta esprimendo la tendenza all'accentramento delle proprietà ed all'accentramento dei servizi, mediante la collettivizzazione di essi. Anche a questo, però, c'è un limite; basta pensare ai frutteti della Valle di Non, a brevissima distanza, devono essere praticati diversi trattamenti contro diversi parassiti delle piante, in periodi predeterminati e brevi. La possibilità di una gestione cooperativa non sempre può coincidere con i tempi tecnici che devono essere rispettati. Un confronto, come quello che è stato introdotto, con le aziende artigiane, è possibile farlo per gli interventi regionali nel settore dell'industria, nel quale gli accertamenti e le analisi attraverso esperti e tecnici, si fanno. Per l'azienda agricola si fa un esame, si trasmettono informazioni anche da ufficio ad ufficio, le domande vengono spostate a seconda delle convenienze aziendali. Si potrà certamente migliorare; certo è però che molti argomenti prospettati cadono per lasciar luogo, di fronte ad una sicura conoscenza, ad una valutazione più realistica delle situazioni aziendali in provincia di Trento specialmente, ma anche in provincia di Bolzano.

Questo è il tema della nostra agricoltura, risultato evidente della conferenza multilaterale, dagli studi che sono stati condotti. Direi che la affermazione che questa legge è indice di mancanza di indirizzo politico, è forse esagerata; questa legge non è una improvvisazione, è stata programmata ed annunciata da due anni, quando si avvertì che gli interventi dello Stato non sarebbero stati sufficienti. La Regione ha ritenuto così di dare il suo contributo alla soluzione del problema della casa per gli agricoltori, problema per il quale molte necessità erano segnalate. Per quel che è richiesto dal cons. Segnana, le domande esistenti e presentate rappresentano, ritengo, il volume totale delle richieste della classe rurale; non cre-

do possano esserne presentate ancora molte altre. Tuttavia proporremo, perchè le cose siano chiare, una norma transitoria che stabilisca che i benefici sono riservati alle domande già presentate.

PRESIDENTE: La parola al cons. Brugger.

BRUGGER (S.V.P.): Ich bitte zu entschuldigen, wenn ich nach dem Herrn Präsidenten noch kurz das Wort ergreife. Ich tue dies nicht etwa, um gegensätzliche Behauptungen aufzustellen, sondern lediglich um zu seinen letzten Ausführungen noch kurz etwas zu sagen. Wir haben infolge einer Überprüfung feststellen können, daß die in der Provinz noch unerledigt gebliebenen Ansuchen geringer als diejenigen in der Provinz Trient sind, was auf der andersartigen Arbeitsweise zurückzuführen sein dürfte. Während nämlich die auf das Berggesetz in der Provinz Trient eingebrachten Gesuche liegen gelassen worden sind, hat das Forstamt in der Provinz Bozen versucht, diese Ansuchen wenn nur irgendwie möglich in den Grünen Plan einzubeziehen. Deshalb wurden die Antragsteller ersucht, ihre Anträge vom Berggesetz zum Teil zurückzunehmen, um sie auf irgendeinen Artikel des Grünen Plans erneut einzureichen.

Mit der vorgeschlagenen Übergangsbestimmung könnte daher eher erreicht werden, daß der Großteil der vorgesehenen Mittel zugunsten der unerledigt gebliebenen Gesuche der Provinz Trient aufgewendet würde, obwohl das gleiche Bedürfnis an Mitteln auch für die Provinz Bozen vorhanden ist. Infolgedessen müßte eine Gewähr dafür geboten werden, daß die Hälfte der vorgesehenen Mittel jeder der beiden Provinzen zugewiesen wird. Dies umso mehr, als auf irgendeinem anderen

Sektor des Grünen Plans die Verhältnisse in Bozen wiederum schwieriger als die in der Provinz Trient sind. Dies kurz zu den letzten Erklärungen des Regionalausschußpräsidenten.

Damit wollte ich mich nicht auf die Frage des Bedarfs an Mitteln beziehen, sondern lediglich auf die andere, in der Provinz Bozen vorhandene Lage. Ich müßte jetzt noch einige Bemerkungen zu seinen Äußerungen über den Einsatz von Landmaschinen machen. Die Verwendung dieser Maschinen durch genossenschaftliche Organisationen hat sich nur dann bewährt, wenn diese Genossenschaften über eine gewisse Anzahl von Mitgliedern verfügen. Ist die Mitgliederzahl derselben zu groß, dann wird der Zweck nicht mehr erreicht. Auf Grund der von uns gesammelten Erfahrungen und außerhalb unserer Provinz gemachten Erhebungen sind für größere Maschinen vier bis fünf Mitglieder ausreichend, um rationell die Maschine zum Einsatz bringen zu können. Ich glaube, daß auch der Weg gefunden worden ist, um derartige Gemeinschaften zu berücksichtigen, weshalb zur Genehmigung eines Beitrags nicht unbedingt das Vorhandensein einer Genossenschaft erforderlich ist, die ja als Mindestzahl neun Mitglieder haben muß. Es müßte daher für die Zukunft angestrebt werden, daß Gemeinschaften von vier oder fünf Miteigentümern die Beiträge erhalten. Dies sind die von uns in der Provinz Bozen gemachten Erfahrungen, die, wie bereits gesagt, beweisen, daß bei mehr Mitgliedern eine rationelle Zusammenarbeit im Maschineneinsatz nicht möglich ist. Außerdem müßten Vorkehrungen getroffen werden, daß durch Satzungen die Maschinenhaltung und -pflege gewährleistet wird.

Was die vom Abg. Raffaelli aufgeworfene grundsätzliche Frage betrifft, zu der auch der Präsident des Regionalausschusses Stellung genommen hat, d.h. die Verzettlung der Bei-

träge durch ihre Verteilung auf verschiedene Gesetze, muß zugegeben werden, daß dies leider zutrifft. Die Region wird jedoch allein aus dieser Lage nicht leicht herauskommen können, weil die Hilfsmaßnahmen der Regionalverwaltung oft mit jenen der Staatsverwaltung verzahnt sind und daher ineinandergreifen und weil eine Koordinierung zwischen Staats- und Regionalgesetzgebung noch nicht voll gegeben ist. Im Laufe der letzten Jahre hat sich jedoch herausgestellt, daß durch die Zusammenarbeit zwischen den Provinzbehörden, d.h. Landesausschuß, Forstamt und Landwirtschaftsinspektorat, einige solcher Schwierigkeiten überwunden werden können. Deshalb sollte die Durchführung der Gesetze auf die Provinzämter konzentriert werden. Die drei hierzu zuständigen Ämter: das Landwirtschafts- und Forstinspektorat und die Landesverwaltung, sollten eine gemeinsame Kartei anlegen, dank der die von den verschiedenen Gesetzen vorgeschenen Maßnahmen in ihrer Durchführung überblickt werden können. Gerade bei der Nachprüfung der Beitragsgewährung an Genossenschaften hat sich nämlich der große Wert herausgestellt, den eine Kartei wie die des Landwirtschaftsinspektorats in Bozen besitzt, aus der sofort ersehen werden kann, welche Gesetze des Staats, der Region und der Provinz von den Genossenschaften zu diesem oder jenem Zweck genutzt werden. Deshalb würde ich vorschlagen, daß sich jede Provinz eine derartige Zentralkartei einrichtet, durch die auch verschiedentlich bei der Beurteilung von Einzelfällen vorkommende Ungerechtigkeiten verhindert werden können. Im übrigen sind wir uns alle darüber einig, daß durch den zur Verabschiedung vorgelegten Gesetzentwurf nicht alle Fragen der Landwirtschaft bereinigt werden können, sondern es sich nur um eine Teillösung handeln kann, die dazu beitragen soll, wenigstens die Härtefälle aus der Vergangenheit zu sanieren.

Wir werden daher auch für diesen Gesetzentwurf stimmen.

(Vi prego di scusarmi se prendo, dopo il signor Presidente, anch'io brevemente la parola. Non lo faccio per contraddire ma soltanto per fare una breve osservazione sulle sue ultime dichiarazioni. Da un controllo abbiamo potuto rilevare che le domande rimaste inevase in Provincia di Bolzano sono in numero minore che in Provincia di Trento, ciò che va probabilmente attribuito al diverso metodo di evasione. Mentre infatti a Trento le domande sulla legge della montagna sono state lasciate inevase, l'ufficio forestale della provincia di Bolzano ha tentato di includerle nel Piano Verde ogni volta che fosse possibile: parte dei richiedenti sono stati cioè incoraggiati a ritirare le loro domande dalla legge sulla montagna per ripresentarle su qualche articolo del Piano Verde.)

Con la disposizione transitoria proposta si raggiungerebbe piuttosto che la maggior parte dei mezzi previsti sarebbe spesa in favore delle domande rimaste inevase alla Provincia di Trento, anche se in provincia di Bolzano esiste lo stesso bisogno. Bisognerebbe così offrire una garanzia che i mezzi previsti verrebbero assegnati metà a ciascuna Provincia, tanto più che per qualche altro settore del Piano Verde la situazione è più grave in provincia di Bolzano che in provincia di Trento. Questo solo come breve commento alle ultime dichiarazioni del Presidente della Giunta.

Con quanto ho detto sopra non volevo riferirmi alla necessità di fondi ma semplicemente alla situazione generale in provincia di Bolzano. Devo fare ora alcune osservazioni sulle dichiarazioni del Presidente riguardanti la meccanizzazione in agricoltura; l'impiego della macchina in organizzazioni cooperative si è dimostrato buono soltanto quando le cooperative constano di un dato numero di membri: se

il numero è troppo grande lo scopo fallisce. In base alle nostre esperienze e ad indagini fatte fuori della provincia, si può dire che bastino 4 o 5 aziende per sfruttare razionalmente macchine di qualche importanza. Credo che si sia trovato il modo di prendere in considerazione anche consorzi del genere, ragione per cui non dovrebbe essere necessaria, per approvare un contributo, l'esistenza di un consorzio che notoriamente deve avere almeno nove membri. Per il futuro bisognerebbe perciò tendere a far ottenere i contributi anche a comunità di 4 o 5 comproprietari. Queste sono le esperienze che abbiamo fatte in provincia di Bolzano, esperienze che dimostrano, come ho già detto, che un numero superiore di aziende non permette una razionale collaborazione nell'uso della macchina. Si dovrebbero prendere inoltre delle misure per garantire, con un apposito regolamento, la conservazione e la cura della macchina.

Per quanto riguarda la questione di principio sollevata dal cons. Raffaelli, e su cui si è pronunciato anche il Presidente della Giunta, cioè la polverizzazione degli interventi con l'assegnazione a leggi diverse, devo ammettere che ciò è esatto. La Regione non potrà facilmente togliersi con le sue sole forze da questa situazione perchè i provvedimenti dell'amministrazione regionale sono spesso ingranati con quelli dello Stato e manca ancora un completo coordinamento fra legislazione regionale e statale. Nel corso degli ultimi anni si è dimostrato comunque che alcune di queste difficoltà possono essere superate con una collaborazione fra gli uffici provinciali, cioè la Giunta provinciale, l'ufficio forestale e l'ispettorato all'agricoltura, e perciò l'applicazione delle leggi dovrebbe essere concentrata in questi stessi uffici. I tre uffici competenti, cioè ispettorato all'agricoltura, ispettorato alle foreste e amministrazione provinciale, dovrebbero organizzare uno schedario unico che permetterebbe loro di ab-

bracciare le misure previste dalle diverse leggi e la loro applicazione. Proprio dal controllo dei contributi concessi alle cooperative è risultato il valore di uno schedario come quello dell'ispettorato all'agricoltura a Bolzano, schedario da cui si possono ricavare immediatamente le leggi dello Stato, della Regione e della Provincia di cui si sono avvalsi i vari consorzi. Proporrei perciò che ogni Provincia istituisca uno schedario del genere, il quale potrebbe evitare fra l'altro le ingiustizie che talvolta si commettono nella valutazione dei casi. Per il resto siamo tutti d'accordo che non sarà il disegno di legge presentato a risolvere tutti i problemi dell'agricoltura ma che si tratta solo di una soluzione parziale che però contribuirà almeno ad alleviare i casi più gravi del passato. Noi voteremo perciò in favore della legge).

PRESIDENTE: La discussione generale è chiusa; metto ai voti il passaggio alla discussione articolata: è approvato all'unanimità.

Art. 1

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad intervenire a favore di piccoli e medi proprietari, coltivatori diretti, mezzadri, affittuari, singoli ed associati, operanti nei Comuni della regione classificati montani, mediante la corresponsione di contributi annui costanti, posticipati, nella misura non superiore al 4,90 per cento dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile e per un periodo di quindici anni.

Tali contributi sono concessi per la costruzione ed il miglioramento di case rurali, la costruzione di impianti per la raccolta, conservazione, lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli, zootecnici e forestali, i miglioramenti di carattere igienico-ricettivo delle abitazioni ai fini dello sviluppo turistico.

Non possono essere concessi contributi per l'esecuzione di opere che abbiano già goduto o godano di provvidenze statali, regionali, provinciali o di altro ente pubblico.

Pongo in votazione l'art. 1: unanimità.

Art. 2

Ai fini della definizione di piccoli e medi proprietari, coltivatori diretti, valgono le norme dell'articolo 4 del D.P.R. 16 novembre 1952, n. 1979, contenente il regolamento per l'esecuzione della legge recante provvedimenti in favore dei territori montani.

Pongo in votazione l'art. 2: unanimità.

Art. 3

Le domande di contributo, in carta legale, devono essere presentate all'Assessorato regionale al quale sono assegnate le materie dell'economia montana e delle foreste e devono essere corredate dal progetto composto di relazione tecnico-economica, computo metrico estimativo e disegni, estratto di mappa della particella sulla quale sorge la costruzione, dal foglio di possesso di tutta la proprietà e dall'estratto tavolare. Nel caso di coltivatori diretti non proprietari deve essere allegato il titolo di legale godimento dei fondi (contratto di affitto, mezzadria o altro documento equipollente).

Pongo in votazione l'art. 3: unanimità.

Art. 4

La concessione del contributo viene disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta.

L'autorizzazione all'inizio dei lavori o all'effettuazione degli acquisti è rilasciata dall'Assessorato al quale è assegnata la mate-

ria dell'economia montana e delle foreste dopo l'espletamento dell'istruttoria delle pratiche.

Il contributo è corrisposto annualmente direttamente al beneficiario o all'Istituto di credito mutante qualora il beneficiario abbia con lo stesso contratto un mutuo per il finanziamento dei lavori.

La liquidazione verrà fatta in base al costo effettivo delle opere risultante dal collaudo da eseguirsi a cura dell'Assessorato al quale sono assegnate le materie all'economia montana e alle foreste.

Per l'ultimazione delle opere e l'effettuazione degli acquisti ammessi al contributo regionale è concesso il periodo di un anno dalla data del decreto di concessione del contributo, termine eccezionalmente prorogabile di un anno per riconosciuti fondati e gravi motivi di necessità.

E' stato presentato dalla Giunta un emendamento sostitutivo del 3° comma:

« Il contributo è corrisposto in rate semestrali scadenti il 1° aprile e il 1° ottobre di ogni anno, direttamente al beneficiario o all'Istituto di credito mutante qualora il beneficiario abbia con lo stesso contratto un mutuo per il finanziamento dei lavori; in questo caso il contributo è erogato per tutta la durata del mutuo, sulla somma effettivamente mutuata, nei limiti dell'ammontare della spesa riconosciuta ammissibile ».

Chi chiede la parola sull'emendamento?
La parola al cons. Brugger.

BRUGGER (S.V.P.): Schon in der Finanzkommission bzw. in der Landwirtschaftskommission haben wir uns Gedanken darüber gemacht, welche Auswirkungen die halbjährliche Ratenzuteilung dann hat, wenn angenommen werden muß, daß die Region die Zuteilung nicht an den Einzelnen, sondern an das Kreditinstitut tätigt. In 80 % der Fälle wird sich hier

zeigen, daß der Einzelne auf Grund der von der Kommission vorgeschlagenen Änderung den Beitrag halbjährlich erhalten wird. Da man danach trachten muß, das erforderliche Geld aufzutreiben, ist es auch richtig, den Einzelnen zu nehmen. Doch bei Leistung von Halbjahresraten wird das bürokratische Verfahren fast um das Doppelte ausgeweitet. Derjenige der den Beitrag erhält ist meistens der Bauer selbst und nicht das Kreditinstitut. Bekommt nun der Bauer zweimal im Jahr einen kleinen Betrag, dann schätzt er dies geringer ein, als wenn man ihm einen größeren Betrag auf einmal bezahlt. Es handelt sich also sowohl um eine Zweckmäßigkeitserwägung als auch um die Berücksichtigung bürokratischer Erfordernisse.

In Zusammenhang damit möchte ich eine weitere Bemerkung machen, die nicht gerade mit diese Sache direkt verbunden ist, sondern Grundsätzliches betrifft. Mit den auf lange Sicht vorgesehenen Zinsbeiträgen muten wir uns nämlich mehr zu, als was wir zu leisten fähig sind. Wir belasten den Regionalhaushalt von Jahr zu Jahr derart, daß uns schließlich immer weniger Mittel für neue Maßnahmen zur Verfügung stehen. Deshalb ist es hinsichtlich der bis jetzt getroffenen Maßnahmen richtig, die Finanzierungsmöglichkeit für die Zahlung der Zinsbeiträge zu sichern.

(Già nella commissione finanze come pure nella commissione agricoltura ci eravamo preoccupati degli effetti della corresponsione dei contributi a rate semestrali, quando si poteva supporre che la Regione effettuasse l'assegnazione non ai singoli bensì all'Istituto di credito. Nell'80% dei casi si dimostrerà qui che saranno i singoli interessati a percepire il contributo semestrale in base all'emendamento proposto dalla commissione. Poichè lo scopo è quello di procurarsi i fondi necessari è anche giusto basarsi sull'interessato. Pagando i con-

tributi in rate semestrali l'iter burocratico sarà quasi raddoppiato. Beneficiario del contributo è di solito l'agricoltore stesso e non l'istituto di credito: ora, se un contadino riceve in due tempi una somma la terrà meno in considerazione che se la riceve in una sola volta. Si tratta dunque tanto di una considerazione di opportunità quanto di necessità burocratiche.

In rapporto a ciò vorrei fare un'altra considerazione che non è direttamente collegata con l'argomento ma riguarda un problema fondamentale. Con i contributi in conto interessi previsti a lunga scadenza ci assumiamo impegni che non potremo mantenere. Noi stiamo caricando di anno in anno di più il bilancio regionale, tanto che ci rimarranno sempre meno fondi a disposizione per nuovi provvedimenti. Sarà necessario dunque, per i provvedimenti presi finora, assicurarne le possibilità di finanziamento per pagare i contributi in conto interessi).

PRESIDENTE: La parola all'Assessore Fronza.

FRONZA (Assessore suppl. finanze e patrimonio - D.C.): Non si tratta tanto di un emendamento, quanto di un ritorno al testo proposto dalla Giunta. La corresponsione in rate semestrali è stata prevista perchè è indispensabile nei confronti degli istituti di credito, che tradizionalmente esigono i rimborsi in questo modo. Anche si trattasse di una piccola aliquota di beneficiari che ricorreranno alle banche, dobbiamo prevederlo; d'altronde, anche se il cento per cento ricorresse ai mezzi propri, il rimborso a rate semestrali non comporta assolutamente gli aggravi burocratici che il cons. Brugger sembra temere: la contabilità meccanizzata che è stata adottata, consente di evitare queste preoccupazioni. Invito perciò il Consiglio ad accettare l'emendamento, che cor-

risponde esattamente al meccanismo finanziario in uso negli istituti di credito ed alla realtà dei fatti.

PRESIDENTE: La parola al cons. Segnana.

SEGNANA (D.C.): Vorrei ricordare che, in occasione della approvazione della legge 17 sui lavori pubblici, che contiene una formula del tutto analoga a quella che ora la Giunta ci propone, a seguito di precise istanze degli istituti di credito, le scadenze furono stabilite, anzichè a fine aprile ed a fine ottobre, a fine giugno e fine dicembre. Mi pare sarebbe necessario farlo anche per questa legge, anche perchè può avvenire che a fine aprile non abbiamo ancora il bilancio approvato.

PRESIDENTE: E' stato presentato un emendamento all'emendamento: Sostituire « 1° aprile » con « 30 giugno », e « 1° ottobre » con « 31 dicembre ».

Chi è d'accordo con questo emendamento all'emendamento? Approvato a maggioranza con 1 astenuto.

Chi è d'accordo con l'emendamento così modificato? Approvato. Metto ai voti l'articolo: unanimità.

Art. 5

I beneficiari del contributo previsto dalla presente legge devono impegnarsi a non mutare la destinazione delle opere sussidiate, senza la preventiva autorizzazione della Giunta regionale.

L'Assessorato competente ha facoltà di disporre, presso gli stessi, le ispezioni e gli accertamenti intesi ad assicurare l'osservanza dell'impiego di cui al comma precedente.

La destinazione delle opere sussidiate a scopi diversi da quelli per i quali è stato otte-

nuto il contributo regionale, comporta la revoca del contributo stesso.

Il contributo viene recuperato secondo le norme del R.D. 13 aprile 1910, n. 639, concernente la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

La parola al Presidente della Giunta regionale.

DALVIT (Presidente G.R. - D.C.): Volevo rispondere ad una preoccupazione espressa dal cons. Brugger: accertata la situazione, risultano esistenti domande in numero sufficiente per addivenire, come è sempre stato fatto, all'erogazione dei fondi a metà per ciascuna provincia. Non mi pare quindi sia necessaria una disposizione vincolativa a parte.

PRESIDENTE: Metto ai voti l'art. 5: unanimità.

Art. 6

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 1 della presente legge, sono autorizzati i seguenti limiti di impegno:

- L. 25 milioni nell'esercizio 1964
- L. 41 milioni nell'esercizio 1965
- L. 33 milioni nell'esercizio 1966
- L. 33 milioni nell'esercizio 1967

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa della Regione come segue:

- L. 25 milioni nell'esercizio 1964
- L. 66 milioni nell'esercizio 1965
- L. 99 milioni nell'esercizio 1966
- L. 132 milioni negli esercizi dal 1967 al 1978
- L. 107 milioni nell'esercizio 1979
- L. 66 milioni nell'esercizio 1980
- L. 33 milioni nell'esercizio 1981

Alla copertura dell'onere di L. 25 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1964 si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al cap. 55 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

Gli stanziamenti eventualmente non impegnati negli esercizi in cui vennero disposti non decadono sino a quando, a giudizio della Giunta regionale, permanga la necessità della spesa.

A questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo della Giunta, che dice:

« Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 1 della presente legge, sono autorizzati i seguenti limiti di impegno:

- L. 25 milioni nell'esercizio 1964
- L. 35 milioni nell'esercizio 1965
- L. 36 milioni nell'esercizio 1966
- L. 36 milioni nell'esercizio 1967

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa della Regione come segue:

- L. 25 milioni nell'esercizio 1964
- L. 60 milioni nell'esercizio 1965
- L. 96 milioni nell'esercizio 1966
- L. 132 milioni negli esercizi dal 1967 al 1978
- L. 107 milioni nell'esercizio 1979
- L. 72 milioni nell'esercizio 1980
- L. 36 milioni nell'esercizio 1981 ».

FRONZA (Assessore suppl. finanze e patrimonio - D.C.): Si tratta soltanto di una più omogenea distribuzione degli oneri sui bilanci 1965-66 e 67. Non c'è alcuna diminuzione nelle disponibilità.

PRESIDENTE: Metto ai voti l'emendamento: è approvato all'unanimità. Metto ai voti l'art. 6: unanimità.

C'è ancora una norma transitoria che è stata proposta dalla Giunta:

« Possono essere ammesse a godere dei benefici previsti dalla presente legge le domande presentate ad uffici regionali forestali anteriormente all'entrata in vigore della legge stessa, purchè esse siano corredate dai documenti richiesti dal precedente articolo 3 e purchè i lavori in esse previsti non siano stati ancora iniziati ».

Qualcuno chiede la parola? La parola al cons. Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): Devo chiarire la mia posizione, nell'imminenza della votazione. Dichiaro che voterò contro questo disegno di legge, perchè porta in sè il fumo ed il sapore delle odiose candele che si stanno spegnendo attorno al catafalco di questa legislatura. Troppe leggi elettorali ci deliziano in sul morire delle legislature. Sarebbe davvero utile ed educativo conoscere a fondo l'iter di questo provvedimento, dalla sua lontana presentazione all'esame in Commissione, alle manovre, ai palleggiamenti, ai rinvii, ai timori, agli appelli, all'acceleramento della cosa che tutti ritenevano inutile. Se guardiamo agli stanziamenti disposti dal Piano Verde per questa azione, vediamo che fino al 31 dicembre 1963 ci sono stati interventi per 4 miliardi e 521 milioni in contributi e per 3 miliardi e 250 milioni per mutui. Evidentemente si è operato e si continua ad operare, ed eventuali azioni di sanatoria non siamo noi i chiamati a compierle. Tuttavia si continua a legiferare così con disegni che portano come risultato a coartare la volontà e le possibilità di azione dei colleghi che succederanno a noi nella prossima legislatura, perchè di sanatoria in sanatoria non resterà più una lira disponibile sul bilancio. Rinnovo la affermazione che voterò contro questa legge, assolutamente inutile.

PRESIDENTE: E' ai voti la norma transitoria proposta dalla Giunta. Unanimità. Dichiarazioni di voto? Nessuno? Si distribuiscono le schede.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: votanti 31, 24 sì, 2 no, 5 schede bianche.

La legge è approvata. (*)

Facciamo dieci minuti di sospensione.

(Ore 12.30).

Ore 12.45.

PRESIDENTE: E' in discussione il disegno di legge n. 172: « **Autorizzazione alla definizione con la s.p.a. "Ferrovie locali Lana-Postal-Lana di Sopra", dei rapporti patrimoniali nascenti dalla riduzione dell'originaria concessione ferroviaria e concessione di un contributo per il rammodernamento del tratto ferroviario che rimane in esercizio** ».

La parola alla Giunta per la relazione.

SALVADORI (Assessore lavori pubblici e trasporti - D.C.):

La linea ferroviaria a scartamento normale, che collega la stazione delle ferrovie dello Stato di Lana - Postal con l'abitato di Lana di Sopra attraverso gli abitati di Lana di Sotto e Lana di Mezzo, venne concessa l'8 dicembre 1913 con atto pubblicato sul bollettino delle leggi dell'Impero Austro-ungarico n. 259 in data 20.12.1913.

L'atto di concessione, all'art. 10, prevedeva la possibilità del subingresso, nella titolarità della concessione, di una società anonima da costituirsi a cura del Comune di Lana con permesso speciale dello Stato austriaco e di tale clausola il Comune si avvalse costituendo

con atto notarile 23 febbraio 1915 del notaio Heinrich von Riccabona di Lana la S.p.a. « Ferrovie Locali Lana Postal - Lana di Sopra » con statuto approvato dal Ministero degli interni austriaco.

Tale società ha gestito la linea sia per il trasporto passeggeri che per il trasporto delle merci.

Nel corso degli anni di esercizio l'esiguità delle tariffe passeggeri applicate e la concorrenza dei mezzi di trasporto stradale provocarono un sensibile deficit nell'esercizio con conseguente accumulo di rilevanti passività nei bilanci della Società tanto che lo Stato prima, e la Regione poi, sono dovuti intervenire con sussidi integrativi per assicurare la continuità dell'esercizio.

La Società, nonostante i contributi ricevuti, non fu in grado di provvedere ai lavori di normale manutenzione e tanto meno di procedere ai necessari lavori di rammodernamento dei vetusti impianti ferroviari e del materiale rotabile tanto che in considerazione delle pregiudizievoli condizioni di tali materiali si rese necessario l'intervento della Regione per la sospensione del servizio passeggeri sull'intero percorso con effetto dal 15 luglio 1959 e del trasporto merci sul tratto Lana di Sotto - Lana di Sopra con decorrenza 1° luglio 1962.

Va chiarito anzitutto che la Regione, nel caso in esame, ha competenza legislativa e amministrativa primaria a sensi dell'art. 4, punto 14, e dell'art. 13 dello Statuto in relazione all'art. 32 delle norme di attuazione di cui il D.P.R. 30.6.1951, n. 564, trattandosi di linea ferroviaria che ha l'intero percorso sul territorio della Regione e che non gode di contributi a carico dello Stato.

In considerazione dell'assoluta necessità di mantenere per motivi di pubblica utilità il servizio passeggeri, la Giunta regionale ebbe ad autorizzare con decorrenza 1° luglio 1959

(*) Vedi Appendice a pag. 37

la sostituzione del servizio ferroviario passeggeri con servizio automobilistico sull'intero percorso e ad assentire in data 1 marzo 1963 (D.P.G.R. n. 2347/A d.d. 17.12.1962) la concessione provvisoria automobilistica alla Società ferroviaria Lana-Merano a seguito di esplicita rinuncia della S.p.A. Ferrovia Locale Lana Postal - Lana di Sopra di assumere l'esercizio.

In considerazione dei vantaggi che offre il servizio automobilistico passeggeri rispetto a quello ferroviario sia in ordine alla economicità della gestione che in relazione alla velocità e speditezza dei collegamenti è senz'altro da affermarsi opportuna la soppressione del servizio ferroviario passeggeri tanto più che, come detto sopra, sarebbe necessario il rammodernamento della linea e del materiale rotabile con un notevolissimo investimento finanziario.

Il servizio merci, sul breve tratto ferroviario Stazione Lana - Postal F. S. - Lana di Sotto, ha assunto invece per l'economia della zona, in cui vi sono estese coltivazioni di alberi da frutta, una vitale importanza in quanto nella località di Lana di Sotto sono ubicati numerosissimi magazzini per la conservazione della frutta i quali si servono del raccordo ferroviario con la rete delle ferrovie dello Stato per la spedizione all'estero e all'interno della frutta stessa.

Con la presente legge la Giunta regionale intende predisporre lo strumento legislativo necessario a favorire il rammodernamento del tratto di linea ferroviaria che dovrà rimanere in esercizio per il solo trasporto merci.

Innanzitutto la concessione ferroviaria avente ad oggetto il percorso Stazione Lana Postal F.S. - Lana di Sotto - Lana di Mezzo - Lana di Sopra, dovrà ridursi al tratto Stazione Lana Postal F.S. - Lana di Sotto per il solo servizio merci; conseguentemente occorre risolvere il problema nascente dai beni resi liberi dal-

la riduzione della concessione. L'art. 13 della concessione ferroviaria ipotizza solo il caso di estinzione della concessione stabilendo che dal giorno dell'estinzione medesima lo Stato (ora la Regione) « subentra senza corrispettivi nella proprietà libera da aggravii e nel godimento della ferrovia concessionata con tutte le cose mobili ed immobili di pertinenza della stessa compreso il parco rotabile, le provviste di materiali e le giacenze di cassa ».

Tenendo presente che la concessione (art. 12) ha la durata di 90 (novanta) anni decorrenti dall'8.12.1913, e che essa viene parzialmente ridotta, ma non estinta, alla Giunta regionale sembra sia equo stabilire che i beni resi liberi dalla destinazione al servizio ferroviario, sono da attribuirsi in comproprietà in ragione di 50/90 della Regione ed in ragione di 40/90 della Società p. A. Ferrovia Locale Lana Postal - Lana di Sopra, ove la quota di proprietà della Regione è commisurata al periodo di effettivo godimento della concessione da parte della Società.

Di conseguenza la Giunta regionale ritiene di poter aderire alla richiesta avanzata dalla Società per la rinuncia della Regione ai diritti di comproprietà sui suddetti beni contro il pagamento di lire 18.500.000 pari a circa i 50/90 del valore dei beni valutati, con stima in data 25 novembre 1962 della Direzione regionale trasporti, in lire 33.100.000.

Gli artt. 1 e 2 autorizzano quindi la Giunta regionale a stipulare con la Società una convenzione per la definizione dei rapporti patrimoniali alla luce delle considerazioni sopra esposte, indicando i beni da rilasciarsi in libera disponibilità della Società.

Con l'art. 3 si pone in essere un intervento della Regione a favore della Società concessionaria affinché essa provveda ad eseguire, sotto la sorveglianza dei tecnici dell'Assessorato lavori pubblici e trasporti, il necessario

rammodernamento del tratto ferroviario Stazione Lana Postal F.S. - Lana di Sotto.

Tale intervento è costituito da un contributo straordinario in conto capitale fino al 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e comunque per un importo non superiore a lire 18.500.000 corrispondente all'importo che la Regione incasserà quale corrispettivo della rinuncia ai diritti spettanti.

Con tale contributo regionale, analogo ai contributi statali per ferrovie, tranvie e filovie extra urbane, previsti nella legge 2 agosto 1952, n. 1221, la Società Ferrovia Locale Lana Postal - Lana di Sopra dovrà provvedere al riassetto e rinnovo dell'armamento della linea, all'ammodernamento del materiale rotabile e a quanto occorre per rendere perfettamente funzionale la linea per il servizio merci.

DISEGNO DI LEGGE

AUTORIZZAZIONE ALLA DEFINIZIONE, CON LA S.p.A. « FERROVIA LOCALE LANA-POSTAL - LANA DI SOPRA », DEI RAPPORTI PATRIMONIALI NASCENTI DALLA RIDUZIONE DELL'ORIGINARIA CONCESSIONE FERROVIARIA E CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO PER IL RAMMODERNAMENTO DEL TRATTO FERROVIARIO CHE RIMANE IN ESERCIZIO.

Art. 1

In sede di definizione dei rapporti patrimoniali, tra la Regione e la S.p.A. Ferrovia Locale Lana-Postal - Lana di Sopra, nascenti dalla riduzione dell'originaria concessione ferroviaria, assentita con atto 8 dicembre 1913 dal Governo austriaco al Comune di Lana cui è subingredita la S.p.A. Ferrovia Locale Lana-Postal - Lana di Sopra, che rimane in vigore

per il solo trasporto merci sul percorso ridotto Stazione Lana-Postal F.S. - Lana di Sotto, la Giunta regionale è autorizzata a rinunciare, a favore della predetta Società, ai diritti spettanti alla Regione sui beni mobili ed immobili non più destinati al servizio ferroviario, contro il versamento, da parte della Società, dell'importo di lire 18.500.000.

Art. 2

La rinuncia di cui all'art. 1 sarà oggetto di apposita convenzione e riguarderà le p.ed. 638 - 639 - 640 - 758 - 759 e le pp. ff. 819/2 - 1578 - 3090/4 tutte in C.C. Lana, i materiali metallici del tratto ferroviario Lana di sotto - Lana di Sopra ed i materiali mobili del servizio passeggeri. Per effetto di detta rinuncia i predetti beni resteranno in libera disponibilità della S.p.A. Ferrovia Locale Lana-Postal - Lana di Sopra alla quale faranno carico le spese di contratto.

Art. 3

Per il rammodernamento del tratto ferroviario che rimane in esercizio, la Giunta regionale è autorizzata a concedere, alla S.p.A. Ferrovia Locale Lana-Postal - Lana di Sopra, un contributo straordinario in capitale fino al 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e comunque per un importo non superiore a lire 18.500.000.

Per ottenere il contributo, la Società dovrà presentare il progetto esecutivo per il rammodernamento alla Direzione regionale trasporti, uniformandosi alle prescrizioni tecniche da questa suggerite. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al quale è assegnata la materia dei trasporti, determina l'ammontare del contributo, fissando il termine per l'ultimazione dei lavori.

Spetta alla Direzione regionale trasporti la vigilanza in corso d'opera e l'accertamento della regolare esecuzione dei lavori in conformità del progetto approvato.

La liquidazione del contributo è disposta dopo l'accertamento della regolare esecuzione dei lavori. In corso d'opera è tuttavia ammessa la liquidazione di acconti in base a stati di avanzamento dei lavori accertati dalla Direzione regionale trasporti.

Art. 4

All'onere derivante dall'art. 3 della presente legge si provvede mediante prelevamento di lire 18.500.000 dal fondo speciale iscritto al cap. n. 55 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1964.

PRESIDENTE: Manca il Presidente della Commissione finanze. La parola alla dott. Lorenzi per la lettura della relazione.

LORENZI (D.C.): La Commissione ha esaminato il disegno di legge nella seduta del 17 settembre 1964 ed ha espresso sullo stesso parere favorevole all'unanimità.

PRESIDENTE: La parola al cons. Ziller per la relazione della Commissione industria.

ZILLER (D.C.): La Commissione industria, commercio e trasporti ha espresso all'unanimità parere favorevole al disegno di legge n. 172.

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale. Se nessuno chiede la parola, dichiaro chiusa la discussione generale e pongo ai voti il passaggio alla discussione articolata. Chi è d'accordo? Approvato.

Art. 1

In sede di definizione dei rapporti patrimoniali, tra la Regione e la S.p.A. Ferrovia Locale Lana-Postal - Lana di Sopra, nascenti dalla riduzione dell'originaria concessione ferroviaria, assentita con atto 8 dicembre 1913 dal Governo austriaco al Comune di Lana cui è subingredita la S.p.A. Ferrovia Locale Lana-Postal - Lana di Sopra che rimane in vigore per il solo trasporto merci sul percorso ridotto Stazione Lana-Postal F.S. - Lana di Sotto, la Giunta regionale è autorizzata a rinunciare, a favore della predetta Società, ai diritti spettanti alla Regione sui beni mobili ed immobili non più destinati al servizio ferroviario, contro il versamento, da parte della Società, dell'importo di lire 18.500.000.

Pongo in votazione l'art. 1: unanimità.

Art. 2

La rinuncia di cui all'art. 1 sarà oggetto di apposita convenzione e riguarderà le p.ed. 638-639-640-758-759 e le pp.ff. 819/2-1578-3090/4, tutte in C.C. di Lana, i materiali metallici del tratto ferroviario Lana di Sotto-Lana di Sopra ed i materiali mobili del servizio passeggeri. Per effetto di detta rinuncia i predetti beni resteranno in libera disponibilità della S.p.A. Ferrovia Locale Lana-Postal - Lana di Sopra alla quale faranno carico le spese di contratto.

Pongo in votazione l'art. 2: unanimità.

Art. 3

Per il rammodernamento del tratto ferroviario che rimane in esercizio, la Giunta regionale è autorizzata a concedere, alla S.p.A. Ferrovia Locale Lana-Postal - Lana di Sopra, un contributo straordinario in capitale fino al

70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e comunque per un importo non superiore a Lire 18.500.000.

Per ottenere il contributo, la Società dovrà presentare il progetto esecutivo per il rammodernamento alla Direzione regionale trasporti, uniformandosi alle prescrizioni tecniche da questa suggerite.

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al quale è assegnata la materia dei trasporti, determina l'ammontare del contributo, fissando il termine per l'ultimazione dei lavori.

Spetta alla Direzione regionale trasporti la vigilanza in corso d'opera e l'accertamento della regolare esecuzione dei lavori in conformità del progetto approvato.

La liquidazione del contributo è disposta dopo l'accertamento della regolare esecuzione dei lavori. In corso d'opera è tuttavia ammessa la liquidazione di acconti in base a stati di avanzamento dei lavori accertati dalla Direzione regionale trasporti.

Pongo in votazione l'art. 3: unanimità.

Art. 4

All'onere derivante dall'art. 3 della presente legge si provvede mediante prelevamento di lire 18.500.000 dal fondo speciale iscritto al cap. n. 55 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1964.

Pongo in votazione l'art. 4: unanimità.

Chi chiede la parola per dichiarazione di voto? Nessuno.

Distribuire le schede per la votazione.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: votanti 29, 26 sì, 3 schede bianche.

La legge è approvata (*).

(*) Vedi Appendice a pag. 39

Disegno di legge n. 168: « Provvedimenti per l'incremento della vendita delle patate » (presentato dal cons. reg. Corsini).

La parola al presentatore, per la relazione.

CORSINI (P.L.I.): Signori Consiglieri, la grave situazione che si è creata nel settore della produzione e della vendita delle patate nel Trentino e, in misura grandemente minore, anche nell'Alto Adige, è nota a tutti.

La produzione delle patate che in provincia di Bolzano assomma per l'anno 1962 ad un totale di 555.550 q.li, per una superficie di 4.150 ettari, nel Trentino è stata nella stessa annata di 1.583.277 q.li per una superficie di 10.228 ettari.

Mentre in Alto Adige, da notizie attendibilmente assunte, si può ritenere che tra il consumo locale e la vendita dell'eccedenza, il prodotto sia stato quasi completamente collocato, nel Trentino si ha motivo di ritenere che della produzione totale metà sia stata adibita al consumo locale e dell'altra metà solo meno del 50 per cento abbia trovato collocamento sui mercati extra regionali.

Rimangono così non venduti nella Regione Trentino-Alto Adige circa 500.000 q.li di patate, il che, come è comprensibile, ha creato una grave crisi nel settore agricolo.

Ricercare, dettagliatamente, le cause di tale crisi, sarebbe interessante e doveroso, ma non specificatamente attinente a quanto si propone il disegno di legge che abbiamo l'onore di presentarVi.

Basterà dire comunque che una delle prime cause è da rinvenirsi nella importazione di patate dall'estero.

Agli inizi del mese di dicembre 1963 erano stati importati dalla Francia, via Modane e Ventimiglia, 1.400 vagoni da 150 q.li cadauno,

pari a 210.000 q.li; dalla Svizzera e dall'Olanda, nella proporzione dell'80 per cento rispettivamente 20 per cento, via Chiasso e Domodossola, 700 vagoni da 150 q.li cadauno pari a 105.000 q.li; dall'Austria e Germania, via Brennero, 25 vagoni per complessivi 3800 q.li; dalla Polonia, Cecoslovacchia e Austria, via Pontebba, 500 vagoni da 150 q.li cadauno, pari a 75.000 q.li.

Il complessivo totale è dunque di 2.625 vagoni per complessivi 393.800 q.li.

Dalla Polonia è stata infine consentita l'importazione, nel periodo metà dicembre 1963-fine marzo 1964, di altri 75.000 q.li di patate da consumo, in cambio di importazione di agrumi.

Non è nostro compito analizzare le cause della mancata tutela del prodotto interno, che il Governo non ha creduto di fare, specialmente nei confronti di Paesi che non fanno parte del Mercato Comune Europeo.

Altra causa della crisi del settore va indicata probabilmente nella favorevolezza stagionale della produzione di verdure fresche che hanno svolto una intensa concorrenza sui mercati nei confronti della patata. L'elevarsi generale del tenore di vita ha anch'esso contribuito, a nostro avviso, alla crisi poichè la patata viene sempre più giudicata come un alimento di poco pregio.

In ogni modo, qualsivoglia siano le cause, la situazione attuale è quella già detta, di una enorme giacenza di patate presso i magazzini e presso i produttori privati.

Poichè, particolarmente nel Trentino, la produzione delle patate costituisce in tutta la provincia una delle principali attività economiche dell'agricoltura, è evidente che la mancata vendita si traduce in una grave crisi economica generale, che trova le sue più alte punte nella Val d'Adige di Trento, nella Valle di Non,

nella Val Lagarina, nell'alto Sarca ed in Val Sugana.

Il settore dell'agricoltura è riconosciuto ormai da tutti come quello che versa da anni in maggiori difficoltà e quello che abbisogna, in conseguenza, di costanti interventi dell'ente pubblico.

Affrontare una situazione come quella sopra delineata, presentando proposte concrete, non è stato facile.

Il metodo più semplice che si presenta a chi voglia intervenire è infatti quello di un contributo diretto ai produttori, calcolato in modo da congruare la deficienza del prezzo di vendita rispetto al prezzo delle annate precedenti, anche prudenzialmente abbassato al limite minimo inferiore; e di conseguenza la corresponsione di un contributo a quei produttori che non abbiano in nessun modo collocato il loro prodotto o che, invece di venderlo come bene di consumo alimentare, abbiano dovuto venderlo come materia prima per la produzione della farina di fecola.

Seguire un simile sistema di intervento porterebbe a dover stanziare in bilancio centinaia di milioni, polverizzandoli tra i singoli produttori.

Tale sistema inoltre avrebbe lo svantaggio di creare un precedente che condurrebbe negli anni futuri la Regione a dover operare analoghi interventi per altri settori della produzione agricola che venissero a cadere, per una qualsiasi ragione, in una situazione di crisi.

Un secondo sistema di intervento avrebbe potuto essere quello di concedere dei contributi commisurati allo ettaraggio coltivato. Sistema di più facile applicazione pratica, questo, senza dubbio. Ma esso condurrebbe ugualmente alla concessione polverizzata di contributi in sé stessi piccoli e che nella loro somma graverebbero ugualmente sul bilancio regionale per centinaia di milioni.

Una terza ipotesi che si presenta, è quella della concessione di un contributo sulle spese vive sostenute dagli agricoltori per ogni ettaro di coltivazione.

Tali spese vive possono essere calcolate in un volume sicuramente non inferiore alle 170.000 lire circa per ettaro.

Anche concedendo un contributo di un settimo della spesa circa e cioè di lire 25 mila per ettaro, tenuto conto che gli ettari coltivati a patata nella regione, nell'anno 1962 sono stati di una superficie di 14.378 ettari, ne risulterebbe un aggravio al bilancio finanziario della Regione di circa 350 milioni di lire.

Anche questa terza ipotesi avrebbe comunque lo svantaggio di veder polverizzato in piccole somme un ingente stanziamento, tenuto conto che non poche sono le aziende agricole che hanno meno di un ettaro coltivato a patata.

Esclusi tutti e tre questi metodi di intervento, anche se apparentemente più semplici e astrattamente di maggior gradimento da parte dei produttori, ci si è rivolti col disegno di legge che abbiamo l'onore di presentare, ad un altro sistema di intervento che concili le finalità desiderate con le possibilità del bilancio e con una effettiva azione economica che non si risolva soltanto in un contributo dell'ente pubblico.

Col presente disegno di legge si tende ad incrementare la vendita della patata prodotta nel territorio del Trentino-Alto Adige nell'anno 1963, concedendo contributi per le maggiori spese che saranno sostenute per una immediata e massiccia azione di ricerca di mercati extra regionali.

Si propone in sostanza di devolvere ad enti, consorzi, società e privati un contributo sulle spese che essi incontreranno, oltre le nor-

mali della normale attività, per indurli e sollecitarli ad un'azione pronta e vivace.

Poniamo l'accento particolarmente sul fatto che il contributo sarà concesso anche ai consorzi di primo e secondo grado i quali, nella loro normale gestione non possono assumere iniziative eccezionali, perchè le spese delle stesse dovrebbero poi gravare in diminuzione sul prezzo corrisposto ai produttori.

La speranza che l'iniziativa pubblica e privata, una volta coperto il rischio delle maggiori spese, possa attivare una sollecita azione come quella necessaria in tale contingenza, ci induce a ritenere che l'intervento della Regione, così come previsto dal presente disegno di legge, possa essere utile.

Il fatto che il contributo sarà concesso sul volume delle vendite fatte e documentabili, pone la Regione e il danaro pubblico stanziato in una « zona di sicurezza », in quanto tale danaro pubblico sarà erogato solo a risultati conseguiti.

Si è voluto infine commisurare il contributo al prezzo corrisposto al produttore per invogliare gli operatori, pubblici e privati, a spuntare il prezzo maggiore.

In questo modo si è voluto tutelare l'interesse degli agricoltori, sollecitando gli operatori di mercato a trovar modo di vendere le giacenze di patate ancora esistenti e sollecitandoli nello stesso tempo a pagare al produttore il maggior prezzo possibile.

Tenuto conto dei dati riportati in questa relazione sembra al presentatore che sia sufficiente lo stanziamento in bilancio regionale di una somma di lire 50 milioni.

Il provvedimento ha ovviamente carattere di estrema urgenza per cui si raccomanda la sollecita discussione dello stesso in Commissione ed in aula.

DISEGNO DI LEGGE

«PROVVEDIMENTI PER L'INCREMENTO DELLA VENDITA DELLE PATATE»

Art. 1

Allo scopo di incrementare la vendita delle patate prodotte nel territorio del Trentino-Alto Adige nell'anno 1963, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi per le maggiori spese che saranno sostenute per la ricerca dei mercati extra regionali.

Art. 2

Il contributo sarà concesso ad enti, consorzi, società e privati che avranno venduto dopo il 15 febbraio 1964 su mercati extra regionali il prodotto di cui all'art. 1.

Art. 3

Il contributo, commisurato al 5 per cento del prezzo corrisposto al produttore, sarà concesso con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta medesima, in base a domanda corredata di idonea documentazione.

Art. 4

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1964 la spesa di lire 50 milioni.

All'onere derivante dal comma precedente si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al cap. n. 55 dello Stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale d'autonomia ed entrerà in vigore nel giorno suc-

cessivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore Dusini per la relazione della Commissione agricoltura.

DUSINI (Assessore suppl. commercio e credito - D.C.):

Sul disegno di legge n. 168: «Provvedimenti per l'incremento della vendita delle patate», presentato il 12 febbraio 1964 dal Consigliere regionale prof. Umberto Corsini, la Commissione legislativa agricoltura, foreste e cooperazione si è intrattenuta una prima volta il 5 marzo 1964 e, ritenendo che altra Commissione dovesse essere competente alla materia, l'ha rimesso alla Presidenza del Consiglio, che il 6 marzo l'ha restituito alla Commissione, confermando l'onere dell'esame.

Successive convocazioni della Commissione hanno dovuto essere rinviate o addirittura disdette per la collisione con altre sedute di organi regionali o provinciali, che in nessun modo potevano essere rinviate; in altra seduta della Commissione l'argomento non venne esaminato per l'assenza del presentatore, che era desiderato dalla Commissione per l'illustrazione del testo.

Nella seduta del 29 luglio 1964, la Commissione — presente il Consigliere prof. Corsini — che ha rinnovato il proposito di non ritirare il disegno di legge n. 168 — lo ha ripreso in esame, senza entrare nel merito dei singoli articoli, in quanto l'oggetto del provvedimento — per questioni di tempo — non esiste più, essendo venuto a mancare il mercato delle patate di produzione 1963.

La Commissione rimette alla Presidenza del Consiglio il disegno di legge, dopo aver espresso, a maggioranza con un'astensione, il proprio pensiero nel senso predetto.

PRESIDENTE: La parola al cons. Schatz per la relazione della Commissione finanze.

SCHATZ (S.V.P.):

Constatato che la Commissione legislativa competente, attraverso la relazione del 30 luglio 1964, ha reso noto di rimettere alla Presidenza del Consiglio regionale il disegno di legge, considerando superato l'oggetto del provvedimento stesso, la Commissione legislativa finanze e patrimonio decide all'unanimità di non esprimersi in merito alle disposizioni di ordine finanziario contenute nello schema di legge.

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale. Chi prende la parola? La parola al cons. Corsini: impiegherà molto?

CORSINI (P.L.I.): Signor Presidente, non so se la domanda sia protocollare; comunque ho alcune cose da dire, spero di dirle rapidamente e succintamente. Eventualmente la pregherò di concedermi di interrompere la discussione di questa legge rinviandola alla prossima seduta: attende dal 12 febbraio scorso, può attendere altri pochi giorni. Non farà perdere tempo ai colleghi ed al Consiglio. Se non è più possibile alcun intervento nel settore delle patate, ci sono tuttavia alcune considerazioni che devono essere fatte e che, forse, riusciranno a rimettere in migliore carreggiata l'andamento dei lavori del nostro Consiglio. Per questi lavori esiste un regolamento che fissa esattamente le procedure ed i tempi di esse, che determina minuziosamente l'iter di ogni provvedimento legislativo. Quando questo disegno di legge fu presentato alla Presidenza del Consiglio regionale, lo accompagnai con una lettera nella quale, oltre alle consuete formule di presentazione, era rappresentata l'urgenza che la situazione richiedeva; poichè o l'intervento

sarebbe stato immediato, oppure si sarebbe corso il rischio di cadere nel ridicolo, come oggi si rischia di fare con questa discussione. I contadini interessati, che seguono le vicende della nostra vita politica, hanno visto svenduto od invenduto il loro prodotto, nella più gran parte in questo frattempo. Ed io protesto, anzitutto, vivissimamente, a nome mio, ma penso anche a nome di quanti hanno a cuore la regolare normalità ed il prestigio del Consiglio, penso anche e particolarmente a nome del Consiglio tutto perchè un provvedimento di legge di iniziativa consiliare ha avuto riservato un destino che indica molte cose, cose che voglio esprimere pubblicamente. Esiste, abbiamo ricordato, una procedura precisa: un disegno di legge quando è stato rimesso ad una Commissione, deve essere esaminato entro un periodo esattamente delimitato e restituito al Consiglio per le sue sovrane decisioni; in difetto di che è necessario, sempre in base alle chiare norme del regolamento, che la Commissione chieda al Consiglio una proroga dei termini. Per questo disegno di legge, ciò non è avvenuto. Perchè è stata riservata questa sorte a questa iniziativa? Qui devo esprimere chiaramente il mio pensiero, anche se sono convinto che colpirà profondamente qualcuno: è stato perchè il settore dell'agricoltura, è considerato un settore riservato, una specie di riserva di caccia chiusa a favore di determinati partiti politici i quali non intendono che altri se ne occupi. Allora ci si rifiuta di discutere, ci si rifiuta di bocciare, perchè il disegno di legge poteva essere emendato, poteva anche essere bocciato, se effettivamente non corrispondeva alla realtà della situazione. L'impressione che ciò avvenisse, la si è avuta immediatamente, anche da parte della stampa nei suoi commenti. Il disegno di legge è stato presentato il 15 febbraio: il 17 febbraio la Giunta regionale adottava d'urgenza un provvedimento che con la crisi che stava travaglian-

do il settore, aveva attinenza soltanto perchè era comune il nome dell'oggetto del provvedimento: le patate. Si trattava dei noti provvedimenti a favore delle patate da seme. Ma la crisi investiva tutto il settore, non soltanto le patate da seme. Un milione e mezzo di quintali non collocati giacevano nei depositi e nei magazzini, ed in gran parte non si trattava di patate da semina ma da pasto. Così vedemmo sui giornali lo sbandieramento del provvedimento adottato dalla Giunta regionale. Poi venne la manifestazione di Trento, che certamente non ha fatto molto piacere alla Giunta regionale ed all'Assessorato competente, nè, ritengo, alle associazioni che rappresentano i contadini, per quegli usi e gesti di natura politica che vi si sono registrati, di cui altri partiti hanno fatto largo uso; un uso che noi non abbiamo inteso fare, perchè ci siamo rifiutati di speculare allora su una disgrazia dell'agricoltura trentina, come ci rifiutiamo costantemente di speculare politicamente su qualunque disgrazia. Anche per questo, forse, la nostra iniziativa aveva diritto ad un diverso trattamento. Debbo dolermi di quanto è accaduto, anche per un riguardo verso il Consiglio. Se a discutere i disegni di legge di iniziativa consiliare si attende che siano superati dai fatti, ciò rappresenta irridere al diritto di iniziativa legislativa che appartiene a tutti i consiglieri. In questo caso, era facile: bastava attendere e l'oggetto del disegno di legge, come è annotato nella relazione della Commissione, non esiste più, perchè alle patate spuntano i germogli, marciscono, perchè ancora non si è trovata la possibilità di congelarle all'infinito, nè si è scoperto chi le apprezzi con vistosi germogli od addirittura imputridite. La Commissione ha ragione, indubbiamente. Con la lagnanza che ho espresso, devo dare atto, per debito di lealtà, anche degli adempimenti esatti e tempestivi che si sono avuti da parte della Giunta

regionale, nel trasmettere questa proposta di legge al Governo per l'esame previsto nel caso di provvedimenti che incidano sul MEC e richiedano quindi il parere della Commissione del Mercato comune; e della analoga premura con la quale, avuta risposta negativa, questa risposta è stata trasmessa alla Presidenza del Consiglio regionale. Se posso pensare che esistesse, sul cammino del disegno di legge, un intralcio, questo era rappresentato dalle norme del trattato di Roma: ma rimosso questo, veramente, ogni ritardo è diventato inescusabile; ogni ritardo è offesa al diritto di iniziativa dei consiglieri, è danno, gravissimo, recato ai produttori di patate. Perchè questo disegno di legge rappresentava l'espressione di un onesto sforzo diretto all'esame della situazione e dei possibili rimedi.

Posso anche prendere atto delle perplessità della Commissione agricoltura circa la sua competenza — si poteva pensare che spettasse a quella che si occupa del commercio —, ma quando il disegno di legge fu restituito dalla Presidenza del Consiglio, anche questa perplessità doveva cadere: e questo dubbio era risolto definitivamente fin dal marzo. Le giustificazioni che si danno del ritardo sono, quindi, tutte peregrine. E oggi veniamo in Consiglio, ed assistiamo alle riunioni dei capigruppo per una scelta di priorità nella discussione dei disegni di legge. Ma questo problema della priorità esiste solo ora, non c'era anche quando questo provvedimento fu presentato. C'è il verbale della Commissione legislativa all'agricoltura che è eloquente a questo proposito: voglio leggervele, perchè si commenta da solo e mi dispensa da molte altre dichiarazioni: « Il Presidente rag. Dusini riassume la sostanza del disegno di legge presentato dal cons. Corsini, che vuole essere un incentivo per quegli enti, consorzi, società e privati che si adopereranno per collocare fuori regione un certo quantitativo ».

Signor Presidente, ci sarebbe stato un modo più schietto di uscire come si voleva uscire da questa situazione: l'esame del disegno di legge in aula e la sua bocciatura. Perché non si è scelta questa strada? Resta l'impressione, anche nell'opinione pubblica, che il disegno di legge fosse un congegno utile e valido per superare la crisi del settore; una impressione che permane tuttavia nelle categorie interessate. Si doveva affermare, e si doveva dimostrare che il disegno di legge era una sciocchezza, un congegno che non poteva funzionare, che non avrebbe dato risultato alcuno; si poteva emendarlo se era imperfetto, bocciarlo se proprio non andava. Così è rimasta l'impressione che la Giunta o i gruppi sui quali ricade la maggiore responsabilità non abbiano avuto la volontà di affrontarlo, questo problema. E poichè dall'esame del verbale della Commissione risulta chiaramente che le minoranze, P.C.I., P.S.I., M.S.I. erano d'accordo col proponente del partito liberale, allora chi risale questa responsabilità? E non ci si può dire che questo disegno di legge risulti frutto di improvvisazione, nè che stabilisca un precedente nuovo. Quante volte si è intervenuto a favore dell'agricoltura nei casi di calamità? Molte volte. Quali sarebbero stati i risultati? E' evidente che oggi non è possibile dirlo. Avevo molte speranze, e soprattutto avevo la certezza che con questa legge il denaro pubblico sarebbe rimasto in zona di sicurezza, sarebbe stato erogato soltanto su fattura di vendita, commisurato al prezzo corrisposto al produttore: con funzioni, quindi, di stimolo anche per una onesta remunerazione della fa-

tica degli agricoltori. Invece... invece alle nostre richieste di quale fine abbia fatto quel milione e mezzo di quintali di patate, è stato risposto che 15 mila quintali sono stati immagazzinati dalla centrale ortofrutticola e venduti a 18 lire al chilo.

Concludo: forse questa avventura nostra è stata ugualmente utile almeno a far sì che in futuro non si voglia più coartare il diritto di iniziativa dei consiglieri regionali. E consentitemi, anche se questo mi è stato rimproverato come minaccia, di ricordare ancora una volta l'ammonimento latino « *hodie mihi, cras tibi* ».

Ciò che oggi avviene a danno di una mia iniziativa, domani potrebbe essere rivolto contro altre iniziative, di altri gruppi. Per questo, soltanto, più volte abbiamo richiesto a tutti i colleghi di associarsi a noi nella difesa più gelosa delle prerogative del Consiglio. Altrimenti si creano precedenti che sono a danno non soltanto di un gruppo o di una parte, ma di tutto il Consiglio.

PRESIDENTE: La parola al cons. Marziani. Crede di dover parlare a lungo?

MARZIANI (Segretario questore - D.C.): Almeno una mezz'oretta mi ci vuole...

PRESIDENTE: Allora sospendiamo i lavori e rinviemo la conclusione della discussione a mercoledì prossimo.

La seduta è tolta.

(ore 14,02)

A P P E N D I C E

« AGEVOLAZIONI A FAVORE DI PICCOLI E MEDI PROPRIETARI, COLTIVATORI DIRETTI, AFFITTUARI, MEZZADRI, SINGOLI ED ASSOCIATI, OPERANTI NEI TERRITORI MONTANI DELLA REGIONE ».

Art. 1

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad intervenire a favore di piccoli e medi proprietari, coltivatori diretti, mezzadri, affittuari, singoli ed associati, operanti nei Comuni della regione classificati montani, mediante la corresponsione di contributi annui costanti, posticipati, nella misura non superiore al 4,90 per cento dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile e per un periodo di quindici anni.

Tali contributi sono concessi per la costruzione ed il miglioramento di case rurali, la costruzione di impianti per la raccolta, conservazione, lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli, zootecnici e forestali, i miglioramenti di carattere igienico-ricettivo delle abitazioni ai fini dello sviluppo turistico.

Non possono essere concessi contributi per l'esecuzione di opere che abbiano già goduto o godano di provvidenze statali, regionali, provinciali o di altro ente pubblico.

Art. 2

Ai fini della definizione di piccoli e medi proprietari, coltivatori diretti, valgono le norme dell'articolo 4 del D.P.R. 16 novembre 1952, n. 1979, contenente il regolamento per l'esecuzione della legge recante provvedimenti in favore dei territori montani.

Art. 3

Le domande di contributo, in carta legale, devono essere presentate all'Assessorato regionale al quale sono assegnate le materie dell'economia montana e delle foreste e devono essere corredate dal progetto composto di relazione tecnico-economica, computo metrico estimativo e disegni, estratto di mappa della particella sulla quale sorge la costruzione, dal foglio di possesso di tutta la proprietà e all'estratto tavolare. Nel caso di coltivatori diretti non proprietari deve essere allegato il titolo di legale godimento dei fondi (contratto di affittanza, mezzadria o altro documento equipollente).

Art. 4

La concessione del contributo viene disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta.

L'autorizzazione all'inizio dei lavori è rilasciata dall'Assessorato al quale è assegnata la materia dell'economia montana e delle foreste dopo l'espletamento dell'istruttoria delle pratiche.

Il contributo è corrisposto in rate semestrali scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, direttamente al beneficiario o all'Istituto di credito mutuante qualora il beneficiario abbia con lo stesso contratto un mutuo per il finanziamento dei lavori; in questo caso il contributo è erogato per tutta la durata del mutuo, sulla somma effettivamente mutuata, nei limiti dell'ammontare della spesa riconosciuta ammissibile.

La liquidazione verrà fatta in base al costo effettivo delle opere risultante dal collaudo da eseguirsi a cura dell'Assessorato al quale sono assegnate le materie dell'economia montana e delle foreste.

Per l'ultimazione delle opere ammesse al contributo regionale è concesso il periodo di un anno dalla data del decreto di concessione del contributo, termine eccezionalmente prorogabile di un anno per riconosciuti fondati e gravi motivi di necessità.

Art. 5

I beneficiari del contributo previsto dalla presente legge devono impegnarsi a non mutare la destinazione delle opere sussidiate, senza la preventiva autorizzazione della Giunta regionale.

L'Assessorato competente ha facoltà di disporre, presso gli stessi, le ispezioni e gli accertamenti intesi ad assicurare l'osservanza dell'impiego di cui al comma precedente.

La destinazione delle opere sussidiate a scopi diversi da quelli per i quali è stato ottenuto il contributo regionale, comporta la revoca del contributo stesso.

Il contributo viene recuperato secondo le norme del R.D. 13 aprile 1910, n. 639, concernente la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Art. 6

Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 1 della presente legge, sono autorizzati i seguenti limiti di impegno:

Lire 25 milioni nell'esercizio 1964;
Lire 35 milioni nell'esercizio 1965;
Lire 36 milioni nell'esercizio 1966;
Lire 36 milioni nell'esercizio 1967.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa della Regione come segue:

Lire 25 milioni nell'esercizio 1964;
Lire 60 milioni nell'esercizio 1965;
Lire 96 milioni nell'esercizio 1966;
Lire 132 milioni negli esercizi dal 1967 al 1978;
Lire 107 milioni nell'esercizio 1979;
Lire 72 milioni nell'esercizio 1980;
Lire 36 milioni nell'esercizio 1981.

Alla copertura dell'onere di Lire 25 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1964, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al cap. n. 55 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

Gli stanziamenti eventualmente non impegnati negli esercizi in cui vennero disposti, non decadono sino a quando, a giudizio della Giunta regionale, permanga la necessità della spesa.

NORMA TRANSITORIA

Possono essere ammesse a godere dei benefici previsti dalla presente legge le domande presentate ad uffici regionali forestali anteriormente all'entrata in vigore della legge stessa, purchè esse siano corredate dai documenti richiesti dal precedente articolo 3 e purchè i lavori in esse previsti non siano stati ancora iniziati.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

« AUTORIZZAZIONE ALLA DEFINIZIONE, CON LA S.p.A. " FERROVIA LOCALE LANA-POSTAL - LANA DI SOPRA ", DEI RAPPORTI PATRIMONIALI NASCENTI DALLA RIDUZIONE DELL'ORIGINARIA CONCESSIONE FERROVIARIA E CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO PER IL RAMMODERNAMENTO DEL TRATTO FERROVIARIO CHE RIMANE IN ESERCIZIO ».

Art. 1

In sede di definizione dei rapporti patrimoniali, tra la Regione e la S.p.A. Ferrovia Locale Lana-Postal - Lana di Sopra, nascenti dalla riduzione dell'originaria concessione ferroviaria, assentita con atto 8 dicembre 1913 dal Governo austriaco al Comune di Lana cui è subin-gredita la S.p.A. Ferrovia Locale Lana-Postal - Lana di Sopra, che rimane in vigore per il solo trasporto merci sul percorso ridotto Stazione Lana-Postal F.S. - Lana di Sotto, la Giunta regionale è autorizzata a rinunciare, a favore della predetta Società, ai diritti spettanti alla Regione sui beni mobili ed immobili non più destinati al servizio ferroviario, contro il versamento, da parte della Società, dell'importo di lire 18.500.000.

Art. 2

La rinuncia di cui all'art. 1 sarà oggetto di apposita convenzione e riguarderà le p.ed. 638-639-640-758-759 e le pp. ff. 819/2-1578-3090/4, tutte in C.C. di Lana, i materiali metallici del tratto ferroviario Lana di Sotto-Lana di Sopra ed i materiali mobili del servizio passeggeri. Per effetto di detta rinuncia i predetti beni resteranno in libera disponibilità della S.p.A. Ferrovia Locale Lana-Postal - Lana di Sopra alla quale faranno carico le spese di contratto.

Art. 3

Per il rammodernamento del tratto ferroviario che rimane in esercizio, la Giunta regionale è autorizzata a concedere, alla S.p.A. Ferrovia Locale Lana-Postal - Lana di Sopra, un contributo straordinario in capitale fino al 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e comunque per un importo non superiore a lire 18.500.000.

Per ottenere il contributo, la Società dovrà presentare il progetto esecutivo per il rammodernamento alla Direzione regionale trasporti, uniformandosi alle prescrizioni tecniche da questa suggerite.

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al quale è assegnata la materia dei trasporti, determina l'ammontare del contributo, fissando il termine per l'ultimazione dei lavori.

Spetta alla Direzione regionale trasporti la vigilanza in corso d'opera e l'accertamento della regolare esecuzione dei lavori in conformità del progetto approvato.

La liquidazione del contributo è disposta dopo l'accertamento della regolare esecuzione dei lavori. In corso d'opera è tuttavia ammessa la liquidazione di acconti in base a stati di avanzamento dei lavori accertati dalla Direzione regionale trasporti.

Art. 4

All'onere derivante dall'art. 3 della presente legge si provvede mediante prelevamento di lire 18.500.000 dal fondo speciale iscritto al cap. n. 55 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1964.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

